Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno 70° **ROMA - Giovedì, 28 novembre 1929 - ANNO VIII** **Numero 277**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I).	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte: non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle Finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria: *Boffi Angelo*, via Umberto I, 13. — Ancona: *Foglia Giuseppe*, Corso Vittorio Emanuele, 30. — Aquila: *Agnelli F.*, via Principe Umberto, 25. — Arezzo: *Pellegrini A.*, via Cavour, 15. — Ascoli Piceno: *Intendenza di finanza* (Servizio vendita). — Asmara: *A. A. e F. Cicero.* — Avellino: *Leprino C.* — Bari: *Libr. editr. Favia Luigi & Guglielmo*, via Sparano, 36. — Belluno: *Silvio Benetta, editore.* — Benevento: *Tomaselli E.*, Corso Garibaldi, 219. — Bengasi: *Russo Francesco.* — Bergamo: *Libr. inter. Istit. Ital. di Arti Grafiche dell'A.L.I.* — Bologna: *Libr. editr. Cappelli Licinio*, via Farini, 6. — Brescia: *Castoldi E.*, Largo Zanardelli. — Bolzano: *Rinfreschi Lorenzo.* — Brindisi: *Carlucci Luigi.* — Caltanissetta: *P. Milia Russo.* — Campobasso: *Colaneri Giovanni « Casa Molisana del libro ».* — Caserta: *F. Croce e Figli.* — Catania: *Libr. Editr. Giannotta Nicolò*, via Lincoln, 271-275; *Società Editrice Internaz.*, via Vittorio Emanuele, 135. — Catanzaro: *Scaglione Vito.* — Chieti: *F. Piccirilli.* — Como: *Nani e C.* — Cosenza: *Intendenza di finanza* (Servizio vendita). — Cremona: *Libreria Sonzogno E.* — Cuneo: *Libreria Editrice Salomone Giuseppe*, via Roma, 68. — Enna: *G. B. Buscemi.* — Ferrara: *G. Lunghini e F. Bianchini*, piazza Pace, 31. — Firenze: *Rossini Armando*, piazza Unità Italiana, 9; *Ditta Bemporad e Figlio*, via del Proconsole, 7. — Fiume: *Libr. Pop. « Minerva »*, via Galilei, 6. — Frosinone: *Grossi prof. Giuseppe.* — Foggia: *Pilone Michele.* — Forlì: *Archetti G.*, Corso Vitt. Em., 12. — Genova: *Libr. Fratelli Treves dell'A. L. I., Soc. Editr. Intern.*, via Petrarca, 22-24-t. — Grosseto: *Signorelli F.* — Gorizia: *Paternolli G.*, Corso Giuseppe Verdi, 37. — Imperia: *S. Benedusi; Cavillotti G.* — Livorno: *S. Belforte e C.* — Lucca: *S. Belforte e C.* — Macerata: *P. M. Ricci.* — Mantova: *U. Mondovì*, Corso Vittorio Emanuele, 54. — Messina: *Ferrara Vincenzo*, viale San Martino, 45; *G. Principato; D'Anna Giacomo.* — Milano: *Libreria Fratelli Treves dell'Anonima Libraria Italiana*, Galleria Vittorio Emanuele nn. 64, 66, 68; *Società Editrice Internazionale*, via Bocchetto, 8; *A. Vallardi*, via Stelvio, 2; *Luigi di Giacomo Pirola*, via Arcivescovado n. 1; *Libreria Italia*, via Durini n. 1. — Modena: *G. T. Vincenzi e nipote.* Portico del Collegio. — Napoli: *Paravia & Treves*, via Guglielmo S. Felice, 49; *Raffaele Majolo e Figlio*, via T. Caravita, 30; *A. Vallardi*, via Stelvio n. 2. — Novara: *R. Guaglio*, Corso Umberto I, 26; *Ist. Geogr. De Agostini.* — Nuoro: *Margaroli G.* — Padova: *A. Draghi*, via Cavour, 9. — Palermo: *O. Fiorenza*, Corso Vittorio Emanuele, 335. — Parma: *Libreria Fiaccadori*, via al Duomo, 20-21; *Società Editrice Internazionale*, via del Duomo, 20-26. — Pavia: *Bruni & Marelli.* — Perugia: *Natale Simonelli.* — Pesaro: *Rodope Gennari.* — Piacenza: *Editore V. Porta*, via Cavour, n. 10-12. — Pisa: *Minerva (già Bemporad) Riunite Sottoborgo.* — Pistoia: *A. Pacinotti.* — Pola: *Schmidt*, piazza Foro, 17. — Potenza: *Ditta Raffaele Marchesiello.* — Ravenna: *E. Lavagna & Figli.* — Reggio Calabria: *R. D'Angelo.* — Reggio Emilia: *Luigi Bonvicini*, via Felice Cavallotti. — Rieti: *A. Tomasetti.* — Roma: *Fratelli Treves dell'A.L.I.*, Galleria Piazza Colonna; *A. Signorelli*, via degli Orfani, 88; *Maglione*, via Due Macelli, 88; *Mantegazza degli Eredi Cremonesi*, via 4 Novembre, 145; *Stamperia Reale*, vicolo del Moretto, 6; *A. Vallardi*, Corso Vittorio Emanuele; *Libreria Littorio*, Corso Umberto, 330; *Istituto Geografico De Agostini*, via della Stamperia, 64-65; *Libreria Scienze e Lettere del dott. G. Bardi*, piazza Madama, 19-20. — Rovigo: *G. Marin*, via Cavour, 48. — Sansevero: *Luigi Venditti*, piazza Municipio, 9. — Sassari: *G. Ledda*, Corso Vittorio Emanuele, 14. — Savona: *Pietro Lodola.* — Siena: *Libreria S. Bernardino*, via Cavour, 42. — Siracusa: *C. Greco.* — Sondrio: *E. Zarucchi*, via Dante, 9. — Spezia: *A. Zacutti*, via Felice Cavallotti, 3. — Taranto: *Fratelli Filippi*, via Archita. — Teramo: *L. D'Ignazio.* — Terni: *Stabilimento Alterocca.* — Torino: *Editrice F. Casanova & C.*, piazza Carignano; *Soc. Editr. Intern.*, via Garibaldi, 20; *Fratelli Treves dell'A.L.I.*, via S. Teresa, 6; *Libreria S. Lattes & C.*, via Garibaldi, 3. — Trapani: *Giuseppe Banci*, Corso Vittorio Emanuele, 82. — Trento: *Edit. Marcello Disertori*, via S. Pietro, 6. — Treviso: *Longo & Zoppelli.* — Trieste: *Licinio Cappelli*, Corso Vittorio Emanuele, 12; *Treves & Zanichelli*, Corso Vittorio Emanuele, 27. — Tripoli: *Libreria Minerva di Cacopardo Fortunato*, Corso Vittorio Emanuele. — Udine: *Alfonso Benedetti*, via Paolo Sarpi, 41. — Varese: *Maj & Malnati.* — Venezia: *Umberto Sormani*, via Vittorio Emanuele, 3844. — Vercelli: *Bernardo Cornale.* — Verona: *Remigio Cabianca*, via Mazzini, 42. — Vicenza: *Giovanni Galla*, via Cesare Battisti. — Viterbo: *Fratelli Buffetti.* — Zara: *E. De Sconfeld*, piazza Plebiscito.

CONCESSIONARI SPECIALI. — Torino: *Rosemberg & Sellier*, via Maria Vittoria, 18. — Milano: *Casa Editrice Ulrico Hoepli*, Galleria de Cristoforis.

CONCESSIONARI ALL'ESTERO. — *Uffici Viaggio e Turismo della C.I.T. nelle principali città del mondo.* — Buenos Ayres: *Italianissima Libreria Mele*, via Lavalle, 485. — Lugano: *Alfredo Arnold*, Rue Luvini Perreghini. — Parigi: *Società Anonima Libreria Italiana*, Rue du 4 September, 24.

CONCESSIONARI GENERALI D'INGROSSO. — *Messaggerie Italiane*: Bologna, via Milazzo, 11; Firenze, Canto dei Nelli, 10; Genova, via degli Archi P. Monum; Milano; Napoli, via Mezzocannone 7; Roma, via del Pozzetto, 118; Torino, via dei Mille, 24.

Veggansi le modificazioni apportate all'ultimo comma delle norme inserite nella testata del « Foglio delle Inserzioni ».

AVVERTENZA.

Le somme dovute per acquisto di pubblicazioni ufficiali, per abbonamenti e per inserzioni sulla "Gazzetta" nonchè quelle per acquisto di Atti di Governo e per abbonamenti alle Raccolte delle leggi e dei decreti, compresi gli abbonamenti obbligatori, debbono essere versate al c/c 1/2640, intestato allo Istituto Poligrafico dello Stato, avendo cura di indicare sempre nel retro dei certificati di allibramento la causale dell'invio, poichè l'Istituto non assume alcuna responsabilità per disguidi o ritardi causati dall'omissione di tale comunicazione.

La vendita degli Atti di Governo che finora veniva effettuata in via Giulia, 52, sarà d'ora in avanti eseguita presso la Libreria dello Stato nel Palazzo del Ministero delle Finanze in via XX Settembre.

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 2664.

REGIO DECRETO 10 ottobre 1929, n. 2002.

Istituzione di un marchio coloniale di esportazione per i prodotti ortofrutticoli della Libia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge organica per l'amministrazione della Tripolitania e della Cirenaica in data 26 giugno 1927, n. 1013;

Vista la legge 23 giugno 1927, n. 1272, relativa alla istituzione di un marchio nazionale pei prodotti ortofrutticoli diretti all'estero;

Ritenuta la necessità di disciplinare la esportazione dei prodotti ortofrutticoli dalla Tripolitania e dalla Cirenica, controllandone la qualità e vietando l'esportazione di quelli non rispondenti ai necessari requisiti o imperfettamente confezionati pel trasporto;

Sentito il Consiglio superiore coloniale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto con quelli per le finanze e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Governatore della Tripolitania e della Cirenaica è autorizzato ad istituire con suo decreto un marchio coloniale di esportazione per la frutta fresca e secca, gli agrumi e gli ortaggi.

Art. 2.

Il marchio coloniale è registrato nel Regno e all'estero a norma delle leggi e delle convenzioni internazionali vigenti. La registrazione nel Regno è esente da qualsiasi tassa o diritto.

Art. 3.

L'uso del marchio, la sua eventuale obbligatorietà, le modalità ed i casi di applicazione sono stabiliti col decreto del Governatore che determinerà pure i requisiti dei prodotti da esportare e le prescrizioni del confezionamento e dell'imballaggio.

Art. 4.

Il Governatore della Tripolitania e della Cirenaica, prima di concedere l'applicazione del marchio coloniale, ha facoltà di sottoporre a visita ed a controllo preventivi l'esportazione delle singole partite dei prodotti ortofrutticoli per accertare l'osservanza delle prescrizioni e l'esistenza dei requisiti determinati a norma del precedente articolo. Il Governatore può stabilire il divieto di esportazione dei prodotti o delle singole partite dei prodotti che, non corrispondendo alle condizioni stabilite, non siano forniti del marchio coloniale.

Nessun indennizzo può essere chiesto dai produttori o dagli esportatori per l'applicazione del divieto d'esportazione o per la negata apposizione del marchio.

Art. 5.

Ai contravventori si applicano le penalità stabilite dall'art. 12 della legge 23 giugno 1927, n. 1272.

Le sanzioni previste dal comma precedente si applicano inoltre a chiunque faccia uso non autorizzato del marchio coloniale, o contraffaccia o alteri il marchio stesso, ovvero ne faccia uso ancorchè contraffatto o alterato da altri.

Chiunque presenti al controllo merce non conforme alle prescrizioni è punito con le sanzioni previste dal secondo comma dell'art. 13 della citata legge.

Le violazioni al divieto di esportazione costituiscono reato di contrabbando e sono punite a norma delle leggi vigenti.

Art. 6.

La competenza a conoscere dei reati previsti nell'articolo precedente spetta all'autorità giudiziaria coloniale e nei relativi procedimenti penali il Governo della Colonia può costituirsi parte civile agli effetti dell'eventuale risarcimento del danno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 10 ottobre 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE BONO — MOSCONI — BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 novembre 1929 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 290, foglio 117. — MANCINI.

Numero di pubblicazione **2665.**

REGIO DECRETO 10 ottobre 1929, n. **2004.**

Classificazione in 1ª categoria delle opere occorrenti per la bonifica della Valle Torniano e Vallette adiacenti nel comune di Poggio Renatico.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 2 e 3 del testo unico 30 dicembre 1923, n. 3256, delle leggi sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi;

Considerata la necessità di provvedere alla bonifica della Valle Torniano e delle Vallette adiacenti in comune di Poggio Renatico (provincia di Ferrara) dell'estensione di circa 700 ettari, le quali, a causa delle loro speciali condizioni altimetriche che impediscono lo scolo delle acque, presentano numerosi impaludamenti che costituiscono un pericolo igienico per i centri abitati limitrofi, fra i quali Poggio Renatico e Malalbergo;

Considerato inoltre che con la eliminazione dei ristagni di acqua sarà resa possibile la intensificazione ed il miglioramento della produzione agraria delle dette valli;

Che perciò sussistono le condizioni per la classifica delle opere da eseguirsi, in prima categoria, a termini del 2° comma dell'art. 3 del citato testo unico;

Visto il voto del Consiglio superiore dei lavori pubblici in data 28 febbraio 1929, n. 557;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono classificate in prima categoria, a termini del combinato disposto degli articoli 2 e 3 del testo unico 30 dicembre 1923, n. 3256, le opere occorrenti per la bonifica della Valle Torniano e Vallette adiacenti, nel comune di Poggio Renatico (Ferrara).

Il presente decreto avrà effetto dal giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 10 ottobre 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

ACERBO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 novembre 1929 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 290, foglio 119. — MANCINI.

Numero di pubblicazione **2666.**

REGIO DECRETO 31 ottobre 1929, n. **2003.**

Costituzione di un Consorzio per rimboschimenti fra lo Stato e la provincia di Taranto.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 75 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267;

Vista la deliberazione 11 giugno 1929-VII dell'Amministrazione della provincia di Taranto;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' costituito tra lo Stato e la provincia di Taranto ai termini dell'art. 75 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, e per la durata di un decennio, un Consorzio allo scopo di provvedere, secondo le norme contenute nel Regio decreto suddetto e nel regolamento 16 maggio 1926, n. 1126, per l'applicazione dello stesso, al rimboschimento dei terreni vincolati ed alla ricostituzione dei boschi estremamente deteriorati, anch'essi sottoposti a vincolo nella detta Provincia.

Art. 2.

Lo Stato concorre nella metà della spesa per l'esecuzione dei lavori di cui sopra, mediante il contributo annuo di lire 10,000 a decorrere dall'esercizio 1929-30 a tutto l'esercizio 1938-39, da prelevarsi sul fondo stanziato al capitolo 77 del bilancio passivo del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio 1929-30 ed ai capitoli corrispondenti per i bilanci degli esercizi futuri.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 31 ottobre 1929 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

ACERBO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 novembre 1929 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 290, foglio 118. — MANCINI.

Numero di pubblicazione **2667.**

REGIO DECRETO 24 ottobre 1929, n. **1994.**

Dichiarazione di opera di pubblica utilità della sistemazione dell'accasermamento e dei servizi militari nel territorio del comune di Ventimiglia.

N. 1994. R. decreto 24 ottobre 1929, col quale, sulla proposta del Ministro per la guerra, viene dichiarata opera di pubblica utilità la sistemazione dell'accasermamento e dei servizi militari nel territorio del comune di Ventimiglia.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 novembre 1929 - Anno VIII

Numero di pubblicazione 2668.

REGIO DECRETO 24 ottobre 1929, n. 1995.

Dichiarazione di opera di pubblica utilità dell'ampliamento della Polveriera Castello n. 2 di Alessandria.

N. 1995. R. decreto 24 ottobre 1929, col quale, sulla proposta del Ministro per la guerra, viene dichiarata opera di pubblica utilità l'ampliamento della Polveriera Castello n. 2 di Alessandria.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 novembre 1929 - Anno VIII

Numero di pubblicazione 2669.

REGIO DECRETO 9 agosto 1929, n. 2000.

Autorizzazione al Regio istituto d'arte di Parma ad accettare una donazione.

N. 2000. R. decreto 9 agosto 1929, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, il Regio istituto d'arte di Parma viene autorizzato ad accettare dalla signora Anna Lagazzi Rizzoli la donazione di titoli di Stato al 5 % del valore nominale di L. 10,000, al fine d'istituire una fondazione per premi scolastici intitolata alla donante, e viene approvato lo statuto della fondazione medesima.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 novembre 1929 - Anno VIII

DECRETO MINISTERIALE 4 novembre 1929.

Determinazione del coefficiente per la valutazione del reddito dominicale dei terreni agli effetti della imposta complementare progressiva sul reddito per l'anno 1930.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 7, n. 1, del R. decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3062;

Decreta:

Articolo unico.

La valutazione del reddito dominicale dei terreni, ai fini dell'applicazione dell'imposta complementare progressiva sul reddito per l'anno 1930, si effettuerà moltiplicando per tre l'estimo censuario risultante dal catasto.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 novembre 1929 - Anno VIII

Il Ministro: Mosconi.

(6510)

DECRETO MINISTERIALE 27 novembre 1929.

Approvazione delle norme per l'esecuzione del testo unico delle disposizioni legislative sull'avanzamento degli ufficiali dei Corpi militari della Regia marina.

IL MINISTRO PER LA MARINA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 7 novembre 1929, n. 2007, che approva il testo unico delle disposizioni legislative riguardanti l'avanzamento degli ufficiali dei Corpi militari della Regia marina;

Decreta:

Articolo unico.

Sono approvate le qui unite norme esecutive per l'applicazione del testo unico delle disposizioni legislative riguardanti l'avanzamento degli ufficiali dei Corpi militari della Regia marina.

Le norme stesse entrano in vigore dalla data di entrata in vigore del R. decreto 7 novembre 1929, n. 2007.

Roma, addì 27 novembre 1929 - Anno VIII

Il Ministro per le finanze: Mosconi.
Il Ministro per la marina: Sirianni.

Norme per l'esecuzione del testo unico delle disposizioni legislative sull'avanzamento degli ufficiali dei Corpi militari della Regia marina.

PARTE I.

DELL'AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE.

TITOLO I.

NORME GENERALI.

§ 1.

La progressione dei gradi militari nei vari Corpi e ruoli della Regia marina è quella risultante dalle tabelle annesse alla legge sull'ordinamento della Regia marina.

Le promozioni ai vari gradi della gerarchia militare si effettuano mediante decreti Reali.

§ 2.

Nessun ufficiale è investito del grado finchè il decreto di promozione non sia stato ufficialmente notificato e non si sia verificata la decorrenza dell'anzianità di grado risultante dal decreto stesso.

§ 3.

Nessuna rettifica, per mancata promozione o errata assegnazione di posto nel ruolo o esclusione dai quadri può effettuarsi d'ufficio oltre il termine di mesi sei.

L'ufficiale interessato può produrre reclamo, per i motivi di cui sopra, entro il termine di mesi sei dal giorno in cui il provvedimento dal quale si ritiene leso fu pubblicato sul Foglio d'ordini ministeriale o fu in altro modo a lui ufficialmente comunicato.

Nei casi in cui manchi il provvedimento concreto o la relativa pubblicazione, il termine decorre dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la vacanza utile per la promozione del ricorrente.

Per gli ufficiali all'estero i termini di cui ai precedenti commi s'intenderanno computati dal giorno del loro arrivo nello Stato.

§ 4.

I reclami di cui al paragrafo precedente sono inviati al Ministero, per via gerarchica.

In merito ai detti reclami giudica il Ministro per la marina, a norma dell'art. 31 del testo unico sull'avanzamento, interpellando prima, ove lo creda, la competente Commissione di avanzamento.

Della decisione del Ministro è data partecipazione all'ufficiale interessato per tramite gerarchico a norma del seguente paragrafo 64, e copia della partecipazione stessa è inserita nella pratica personale.

In caso di accoglimento del ricorso, sarà provveduto in conseguenza; ed il Ministro, ove si tratti di quadri formati col criterio della scelta comparativa o con quello del concorso, assegnerà al reclamante il suo posto in quadro.

Contro le decisioni del Ministro non si può produrre che i ricorsi ammessi dalle vigenti leggi sul Consiglio di Stato.

§ 5.

Quando il Ministro non riterrà assegnare ad un ufficiale un comando navale o una carica direttiva a norma dell'articolo 3 del testo unico sull'avanzamento, ne darà comunicazione all'ufficiale interessato per tramite gerarchico, senza obbligo di specificarne i motivi.

L'ufficiale interessato dovrà dichiarare per iscritto di aver ricevuto tale comunicazione, e la dichiarazione stessa sarà inviata al Ministero per essere inserita nella pratica personale dell'ufficiale interessato.

§ 6.

Il Ministro per la marina stabilisce le cariche che dovranno essere assunte da ufficiali generali e superiori del Corpo delle armi navali e determina caso per caso quando un ufficiale di vascello destinato ad incarichi devoluti agli ufficiali delle armi navali debba essere considerato imbarcato ai sensi ed agli effetti dell'art. 90 del testo unico delle leggi sull'avanzamento.

Le cariche stesse non potranno essere considerate come imbarco se affidate temporaneamente.

Il servizio aeronautico di cui all'art. 9 del testo unico delle leggi sull'avanzamento, se compiuto come comandante di squadriglia a bordo di Regia nave o a terra potrà sostituire la metà del periodo di imbarco in comando previsto per il grado di tenente di vascello. Tale disposizione avrà valore fino al 1° gennaio 1930.

Per i tenenti di vascello e per i sottotenenti di vascello e per i loro pari grado, i quali abbiano conseguito il brevetto di pilota o di osservatore aereo e che abbiano disimpegnato l'incarico stesso per il tempo prescritto, la Commissione di avanzamento, quando trattasi di avanzamento per concorso, dovrà, per stabilire la classifica, aggiungere, al punto complessivo stabilito secondo le disposizioni della legge e delle presenti norme, tante volte la frazione 0,5 quanti saranno gli anni di servizio aereo effettivamente prestato da ciascun ufficiale.

TITOLO II.

Delle vacanze nei ruoli organici e del modo di coprirle. Quadri di avanzamento. Aliquote di ruoli per lo scrutinio.

§ 7.

In relazione agli articoli 12 e 13 del testo unico, ciascun posto, nei diversi ruoli di anzianità di cui all'art. 15 del detto testo unico, si considera come vacante:

a) dalla data con la quale hanno vigore le relative disposizioni quando la vacanza provenga da ampiamento degli organici;

b) dalla data con la quale l'ufficiale cessa dal servizio permanente per ragioni di età;

c) dal giorno successivo a quello del decesso, nel caso di morte;

d) negli altri casi, dalla data del decreto Reale oppure del decreto, della determinazione o della notificazione ministeriale, con cui viene sanzionata la variazione che dà luogo alla vacanza; tranne che non sia diversamente specificato nel decreto, nella determinazione, o nella notificazione di cui sopra.

Tuttavia in una qualsiasi delle sopra indicate circostanze non vi ha posto vacante se, con provvedimento di pari decorrenza, nel medesimo ruolo e grado in cui essa si verifica, un ufficiale cessi di essere fuori quadro o dalla disponibilità sia richiamato in servizio effettivo, o dall'aspettativa debba essere riammesso in detto servizio, secondo il disposto dei paragrafi 10 e 11.

§ 8.

Le promozioni decorrono dal giorno dal quale, a norma del paragrafo 7, si considerano vacanti i relativi posti, salvo i casi previsti dall'art. 11 del testo unico delle leggi sull'avanzamento.

Ogni posto che si fa vacante in un grado, quando sia devoluto all'avanzamento, fa luogo contemporaneamente ad un posto vacante nel grado inferiore dello stesso ruolo.

§ 9.

Il numero dei posti vacanti in ciascun grado di un determinato ruolo si desume dal confronto fra il numero degli ufficiali stabiliti per tale grado dal rispettivo organico ed il numero effettivo di quelli compresi, in quel giorno, nel ruolo di anzianità del grado stesso dopo averne dedotti:

a) tutti i fuori quadro di cui alla vigente legge sull'ordinamento della Regia marina ed a quella sull'avanzamento dei Corpi militari della Regia marina, tenuto conto del disposto dell'ultimo comma dell'art. 13 del testo unico delle leggi sull'avanzamento per quanto concerne il collocamento fuori quadro di ufficiali derivante da particolari esigenze durante il corso dell'anno;

b) gli ufficiali in soprannumero di cui al R. decreto-legge 10 agosto 1919, n. 1468, e gli ufficiali invalidi di guerra riassunti in servizio;

c) coloro cui spetti la promozione per la esistenza di posti vacanti nel grado superiore;

d) coloro che sono in aspettativa o in disponibilità.

§ 10.

Gli ufficiali in aspettativa, riammissibili in servizio, occupano, fino alla concorrenza di due terzi, i posti che si facciano vacanti nei ruoli organici dei singoli gradi dei diversi Corpi e ruoli, giusta il disposto dell'art. 30 e seguenti della legge sullo stato degli ufficiali; l'altro terzo di detti posti essendo, in ogni caso, devoluto ad ufficiali da promuoversi dal grado immediatamente inferiore.

§ 11.

Per determinare l'ordine secondo il quale gli ufficiali accennati al paragrafo precedente concorrono ad occupare detti posti, è stabilita una serie di tre turni dei quali i due primi sono devoluti ai richiamati dall'aspettativa, ed il terzo è devoluto all'avanzamento.

Ogni posto è devoluto, di mano in mano che si fa vacante, al turno cui spetta, ed è occupato a suo tempo secondo che esso turno richiede.

Qualora si facciano contemporaneamente vacanti più posti in uno stesso grado di un ruolo, si assegnano i detti

posti con le norme indicate nel presente paragrafo come se le vacanze fossero avvenute successivamente.

I posti devoluti ad ufficiali da richiamarsi dall'aspettativa, che, in difetto di concorrenti, rimangano disponibili, sono occupati mediante promozioni.

§ 12.

Quando di un ruolo di anzianità si debba, in base alla legge od al regolamento, determinare un'aliquota qualsiasi (metà, terzo, quarto, quinto, ecc.), si procede nel modo seguente:

Innanzi tutto si stabilisce aritmeticamente tale aliquota dividendo il numero che rappresenta l'organico degli ufficiali di quel dato grado per quello che indica la proporzione stabilita dalla legge o dal regolamento (metà, terzo, quarto, quinto, ecc.); considerando come unità le frazioni eventualmente risultanti.

Poscia a cominciare dal primo inscritto nel ruolo organico, si contano tanti nomi fino a raggiungere il numero indicato dal quoziente dell'anzidetta divisione.

Gli ufficiali fuori quadro e quelli in soprannumero e gli ufficiali invalidi di guerra che eventualmente fossero intercalati fra quelli da scrutinarsi, saranno scrutinati in più dell'aliquota determinata come sopra.

Dal computo suddetto saranno esclusi, e quindi considerati come non esistenti in ruolo, gli ufficiali che eventualmente avessero rinunciato all'avanzamento.

§ 13.

Le promozioni si dispongono quando vi siano posti vacanti e candidati promovibili.

Il relativo decreto potrà avere anche data diversa da quella della vacanza; ma la decorrenza del nuovo grado è quella stabilita dall'art. 14 del testo unico delle leggi sull'avanzamento.

§ 14.

Le promozioni si fanno in base a «quadri di avanzamento» compilati dalle competenti Commissioni ed approvati dal Ministro, o in base a designazioni delle Commissioni stesse o di altri consessi, secondo è stabilito dal testo unico delle leggi sull'avanzamento e dalle presenti norme.

Si compilano quadri separati per ciascun grado, Corpo e ruolo, seguendo i criteri o dell'anzianità, o del concorso, o della scelta comparativa, o della scelta assoluta.

§ 15.

I quadri di avanzamento si distinguono in quadri ordinari e quadri suppletivi.

I primi sono compilati — normalmente — nell'ultimo quadrimestre dell'anno nelle proporzioni stabilite dalla legge di avanzamento; i secondi sono compilati a seguito dei primi, sempre che questi siano esauriti e il Ministro ritenga opportuno farli compilare, giusta il § 39 delle presenti norme.

Gli uni e gli altri cessano di aver vigore a norma dell'art. 33 del testo unico delle leggi sull'avanzamento.

E' in facoltà del Ministro di fare esaminare dalle Commissioni di avanzamento, in qualunque momento, gli ufficiali che per deficienza delle condizioni di permanenza nel grado, di carica o imbarco non furono presi in esame in occasione della formazione dei quadri ordinari e suppletivi di avanzamento, quando tali condizioni abbiano raggiunto.

§ 16.

Gli inscritti nei quadri di avanzamento, quando questi sono approvati dal Ministro, concorrono di pieno diritto, secondo le disposizioni stabilite dal testo unico delle leggi e quelle contenute nelle presenti norme, alle promozioni che possono loro competere fino a quando essi siano compresi nei quadri e questi siano in vigore.

La loro sospensione e la loro radiazione dal quadro non può essere effettuata se non nei casi ed in base alle disposizioni di cui al detto testo unico ed alle presenti norme.

§ 17.

Prima di disporre per la compilazione dei quadri ordinari o suppletivi il Ministero, con apposito articolo di foglio d'ordini, renderà noti i limiti entro i quali avrà luogo lo scrutinio degli ufficiali, qualunque sia il criterio d'avanzamento stabilito dalla legge.

L'ufficiale dal grado di tenente di vascello o di capitano in poi, che si trovi compreso nei limiti di anzianità suddetti, potrà, prima che le competenti Commissioni lo prendano in esame, rinunciare all'avanzamento anche quando per conseguirlo siano fissati dalla legge appositi esami ed esperimenti. In tale caso deve farne dichiarazione, per iscritto, al proprio comandante di Corpo o capo servizio od all'autorità da cui direttamente dipende, senza che sia necessario che egli precisi i motivi che lo hanno indotto alla rinuncia.

La dichiarazione di rinunzia sarà trasmessa, nel più breve tempo, al Ministero, che provvederà a norma della vigente legge sullo stato degli ufficiali.

§ 18.

Non è ammessa la rinuncia all'avanzamento da parte di un ufficiale che sia inscritto nei quadri di avanzamento per la promozione al grado superiore.

TITOLO III.

DELL'ACCERTAMENTO DELLA IDONEITÀ ALL'AVANZAMENTO.

CAPO I.

Dei giudizi delle Commissioni di avanzamento e della procedura per la compilazione dei quadri.

§ 19.

Ogni anno, in massima nell'ultimo quadrimestre, il Ministro per la marina convoca le Commissioni di avanzamento per la formazione dei quadri ordinari di avanzamento.

Alle Commissioni verrà rimesso dal Ministero un elenco degli ufficiali dei vari Corpi e gradi che, nei limiti stabiliti dal Ministro e secondo le norme del paragrafo 12, possono essere sottoposti allo scrutinio, indicando per ciascun ufficiale se è o non è in condizioni di scrutinio.

Sono considerati in condizioni di scrutinio gli ufficiali che al primo del mese successivo a quello della convocazione della competente Commissione di avanzamento avranno compiute le condizioni di permanenza nel grado, imbarco, carica o comando, previste dalla legge di avanzamento, o che avranno raggiunto per quella data almeno i tre quarti delle condizioni stesse, purchè siano ancora investiti della carica, comando o imbarco che debbono compiere, esclusi in ogni modo gli ufficiali che si trovino in disponibilità od in aspettativa, o che siano sospesi dall'impiego.

Saranno altresì inviati alle Commissioni tutti i documenti e le notizie riguardanti gli ufficiali che valgano a mettere

le Commissioni stesse in condizioni di pronunziare il loro giudizio su ciascun ufficiale con piena coscienza.

Gli incarichi equipollenti a quelli prescritti per l'avanzamento secondo le tabelle annesse alla legge di avanzamento sono indicati nell'allegato 2 alle presenti norme.

Per la riserva di anzianità si applica il paragrafo 52.

§ 20.

Per la costituzione, la procedura e la votazione delle Commissioni di avanzamento si osservano le disposizioni di cui agli articoli 18 a 26 e 70 del testo unico delle leggi sull'avanzamento ed anche quelle degli articoli 61, 64, 67 per le Commissioni speciali, oltre quelle stabilite dalle presenti norme.

Il giudizio sull'avanzamento, pronunciato dalle Commissioni, deve essere completo in tutti i suoi elementi ed essere accompagnato nel caso di non idoneità, dalla motivazione di cui ai paragrafi 25 e 26.

§ 21.

Le competenti Commissioni di avanzamento, nel prendere in esame gli ufficiali sottoposti a scrutinio, devono anzitutto accertare per ciascuno di essi se egli disimpegna bene le funzioni del proprio grado per potere essere giudicato nei riguardi dell'avanzamento, in conformità dell'art. 24 del testo unico delle leggi sull'avanzamento.

Se l'accertamento risulta sfavorevole pel candidato, questi viene senz'altro dichiarato « non idoneo all'avanzamento ».

Se l'accertamento invece risulta favorevole, le competenti Commissioni passano ad esaminare se il candidato sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 1 del citato testo unico, se capitano di fregata, o di grado inferiore e gradi corrispondenti, e dei requisiti di cui all'art. 2 se capitano di vascello o di grado superiore e gradi corrispondenti.

§ 22.

Le Commissioni di avanzamento iniziano i lavori di scrutinio di ogni quadro di avanzamento di propria competenza, prendendo in esame per ciascun ufficiale:

a) le carte personali e le note caratteristiche, tenuto conto particolarmente di quelle riportate in servizio di guerra;

b) i rapporti speciali previsti dal regolamento di disciplina;

c) il risultato degli esami e degli esperimenti cui l'ufficiale sia stato eventualmente sottoposto in base alle prescrizioni del testo unico delle leggi sull'avanzamento e delle presenti norme;

d) i lavori pubblicati o le invenzioni fatte che la Commissione giudica degni di essere presi in considerazione, sempre quando si tratti di lavori originali e non di lavori di compilazione, inerenti principalmente alle destinazioni di servizio;

e) e, per l'avanzamento ai gradi di contrammiraglio, capitano di vascello e capitano di fregata e gradi corrispondenti, anche il risultato dello scrutinio delle schede individuali prescritto dall'art. 24 del testo unico delle leggi sull'avanzamento.

Basandosi sulle risultanze dei predetti documenti, sulla conoscenza personale dell'ufficiale da giudicarsi e su tutte le altre informazioni che il loro presidente abbia ritenuto opportuno di chiedere, le Commissioni procedono alle votazioni nei modi indicati nei successivi paragrafi.

Qualora sia fatto intervenire, come membro consultivo, qualche ufficiale ammiraglio o generale o superiore, a norma dell'art. 23 del citato testo unico, il suo intervento sarà fatto risultare dal verbale.

§ 23.

Le schede individuali di cui al 2° comma dell'art. 24 del testo unico delle leggi sull'avanzamento sono conformi al modello n. 1 annesso alle presenti norme e devono essere compilate separatamente per Corpo, ruolo e gradi. Esse vengono predisposte dal Ministero della marina ed inviate in tempo agli ufficiali che, a norma del citato art. 24, comma 2°, debbono compilarle. Nella prima colonna delle schede verranno indicati, a cura del Ministero, i nomi di tutti gli ufficiali del Corpo, ruolo e grado cui ciascuna scheda si riferisce, compresi però entro i limiti di anzianità determinati dal Ministro e senza tener conto della posizione speciale in cui qualcuno di essi possa trovarsi (disponibilità, aspettativa, ecc.).

Nelle schede non verranno indicati i nomi degli ufficiali i quali abbiano già acquisito diritto alla promozione per la esistenza di posti vacanti nel grado superiore verificatasi prima dell'invio delle schede.

Il giudizio verrà espresso in punti dal compilatore nella terza colonna della scheda, secondo le norme indicate nella scheda stessa; nella quarta colonna può, se lo creda, aggiungere un giudizio sintetico.

Se dopo l'invio delle schede ai compilatori, cioè nel periodo di tempo che intercede fra tale invio e la riunione delle Commissioni di avanzamento, avvengono nella composizione dei ruoli delle variazioni prima non prevedibili, per decessi, diminuzioni, o simili altre cause, non è tenuto alcun conto di esse e le schede quindi restano come sono state compilate; qualora però il numero di tali variazioni superi il terzo degli ufficiali compresi nelle schede queste si riterranno nulle e sarà provveduto alla compilazione ed invio di nuove schede.

Le schede debbono essere firmate dai compilatori, i quali debbono trasmetterle direttamente in piego chiuso riservato al Ministero della marina (Direzione generale personale e servizi militari), in modo che vi giungano entro il termine stabilito dal Ministero.

Gli ufficiali che si trovino all'estero, sia in missione che destinati, e quelli imbarcati su navi all'estero o nelle Colonie possono essere dispensati dalla compilazione delle schede.

I Reali Principi appartenenti alla Regia marina non compilano schede.

§ 24.

Il giudizio sull'avanzamento deve essere concretato in una delle due formule « idoneo » o « non idoneo », salvo l'eccezione di cui al paragrafo 26 riguardante i giudizi di avanzamento ai vari gradi di ufficiale ammiraglio e corrispondente.

§ 25.

Il giudizio di non idoneità deve essere sempre motivato dalle Commissioni competenti per i vari gradi, nell'avanzamento da guardiamarina fino a capitano di vascello incluso e gradi corrispondenti, con una o più delle formule seguenti:

1° non disimpegna bene le funzioni del proprio grado;

2° deficienza di qualità fisiche;

3° deficienza nelle qualità del carattere o nelle qualità militari;

4° cattiva condotta;

5° deficienza di cultura generale o di cultura professionale o di qualità professionali;

6° non possiede in modo spiccato i requisiti morali, intellettuali, fisici e di cultura necessari per adempiere le funzioni del grado superiore.

Qualora la Commissione lo ritenga, potrà anche pronunciare giudizio di non idoneità con motivazione diversa da quelle sopra indicate.

§ 26.

Per l'avanzamento al grado di contrammiraglio, o di maggior generale, ed ai gradi superiori, la formula « non idoneo » è sostituita dalla formula « non iscritto nel quadro di avanzamento a scelta al grado di . . . . » e la motivazione del giudizio negativo è espressa nella formula seguente: « perchè non possiede, in modo eminente, le qualità che si richiedono per il grado . . . . . ».

§ 27.

Le votazioni per stabilire l'idoneità agli uffici del grado e quella all'avanzamento, previa discussione, si fanno nel modo seguente:

Ciascun componente la Commissione, principiando dal meno anziano, vota a scrutinio palese per la « idoneità » o « non idoneità » di ogni singolo candidato, il quale per essere dichiarato idoneo, quando trattasi di accertamento di idoneità agli uffici del grado o d'idoneità all'avanzamento per anzianità, deve riportare la maggioranza assoluta di voti; negli altri casi un numero di voti non inferiore ai due terzi del numero dei votanti.

§ 28.

La parità dei voti favorevoli e contrari nei giudizi di idoneità al proprio grado e nelle promozioni per anzianità indica giudizio di *non idoneità*.

Nella formazione dei quadri di avanzamento a scelta assoluta, scelta comparativa e per concorso l'ufficiale sottoposto a giudizio sarà giudicato idoneo se avrà riportato almeno:

9 voti favorevoli se i votanti sono 13;
8 voti favorevoli se i votanti sono 11 o 12;
7 voti favorevoli se i votanti sono 10;
6 voti favorevoli se i votanti sono 8 o 9;
5 voti favorevoli se i votanti sono 7;
4 voti favorevoli se i votanti sono 5 o 6;
3 voti favorevoli se i votanti sono 4.

§ 29.

Per i quadri di avanzamento che si fanno col criterio della anzianità, la Commissione accerta prima, per ciascun ufficiale, in base agli elementi di giudizio di cui al paragrafo 22, l'idoneità di cui al 2° comma dell'art. 1 del testo unico delle leggi sull'avanzamento, e poscia la sua idoneità all'avanzamento di cui al 1° comma dell'articolo stesso. In base alle risultanze di questi accertamenti, la Commissione procede alla compilazione del quadro di avanzamento, comprendendovi, in ordine di anzianità, tutti gli ufficiali sottoposti a scrutinio per detto quadro, che da essa sono giudicati idonei.

§ 30.

Per i quadri di avanzamento per concorso, la Commissione, dopo aver accertata l'idoneità di cui al 2° comma dell'art. 1 del testo unico delle leggi sull'avanzamento, in base agli elementi di giudizio di cui al paragrafo 22, che riguardano ciascun ufficiale, procede alla votazione per la idoneità all'avanzamento di ciascuno di essi in base al 1° comma dello stesso articolo 1, ed è dichiarato idoneo chi, essendo risultato idoneo all'esame di concorso, riporta i due terzi dei voti, a norma dell'art. 25 di detto testo unico e del paragrafo 28 delle presenti norme.

A ciascuno degli ufficiali giudicati idonei ciascuno dei membri della Commissione assegna quindi un punto da 10 a 20, secondo le norme seguenti:

il punto 20 agli ufficiali di *eccezionali qualità* fisiche, morali, intellettuali, militari, professionali e di carattere;

i punti 18 e 19 agli ufficiali che si ritengono *molto superiori alla media* dei loro colleghi;

i punti 16 e 17 agli ufficiali che si ritengono *superiori alla media* dei loro colleghi;

il punto 15 agli ufficiali che si ritengono di *valore medio;*

i punti 13 e 14 agli ufficiali che si ritengono *inferiori alla media;*

i punti 11 e 12 agli ufficiali che si ritengono *molto inferiori alla media*;

il punto 10 agli ufficiali di *capacità appena sufficiente.*

Nello stabilire tale punto i membri della Commissione di avanzamento dovranno tener conto del servizio e delle distinzioni e ricompense ottenute durante la guerra da ciascun ufficiale, a norma del citato articolo 25 del detto testo unico, e, se trattasi dei sottotenenti di vascello, anche dei loro giornali particolari, ed eventualmente dei risultati dei corsi pratici di cui all'art. 40 del citato testo unico.

Il punto medio risultante dai punti dati da ciascun membro della Commissione di avanzamento sommato col doppio del punto di esame determina la classificazione definitiva dei candidati, i quali sono inscritti in un quadro di avanzamento unico, secondo l'ordine di tale classificazione, salvo il disposto dal 3° comma del paragrafo 33 per quanto riguarda i tenenti di vascello e dell'ultimo comma del paragrafo 6.

Qualora però fossero sottoposti contemporaneamente a scrutinio, per la compilazione dello stesso quadro di avanzamento, ufficiali che, agli effetti dell'avanzamento, furono chiamati a sostenere esami diversi per materie, il punto di esame — agli effetti della classificazione definitiva — verrà sommato col punto di merito senza essere raddoppiato.

Per la compilazione del quadro di avanzamento a maggiore dei capitani commissari di cui all'art. 97 del testo unico delle leggi sull'avanzamento, la classificazione definitiva dei candidati è fatta in base ad un punto assegnato ad ogni candidato e costituito dalla somma dei seguenti punti:

a) punto medio risultante dai punti dati da ciascun membro della Commissione ordinaria di avanzamento;

b) punto di esame;

c) punto di anzianità determinato dalla formula:

$$10 - (a-1)\ 0{,}2;$$ di cui a è il posto di anzianità.

§ 31.

Nei casi di avanzamento per concorso sono chiamati a sostenerlo tutti gli ufficiali dello stesso Corpo aventi il grado immediatamente inferiore a quello da conferire ed appartenenti allo stesso corso di ammissione in servizio, esclusi coloro che, per ragioni disciplinari, o per altri motivi, abbiano preso un'anzianità comune a quella di corsi successivi, con i quali debbono essere chiamati all'esame di concorso.

E' fatta eccezione per i capitani commissari di cui all'articolo 97 del testo unico delle leggi sull'avanzamento, per i quali vale il disposto dell'ultimo comma del paragrafo precedente.

§ 32.

Gli esami prescritti per l'avanzamento per concorso in massima hanno luogo quando si supponga che gli ufficiali iscritti nel quadro di avanzamento non sieno sufficienti a coprire i posti che si prevede debbano rendersi vacanti entro l'anno.

§ 33.

I tenenti di vascello per poter essere giudicati idonei per la promozione al grado di capitano di corvetta debbono avere conseguito l'idoneità al termine della Scuola di comando.

L'idoneità viene stabilita dalla Commissione esaminatrice prevista dal regolamento delle Scuole di comando.

La Commissione di avanzamento terrà conto in modo speciale del punto riportato alla Scuola di comando per determinare la classifica definitiva.

§ 34.

Per i tenenti di vascello e per i capitani dei vari Corpi della Regia marina, non è ammesso esame di riparazione nè all'esame di concorso nè al corso di comando, applicandosi ai non idonei l'art. 44 del testo unico delle leggi sull'avanzamento.

§ 35.

Trattandosi di quadri di avanzamento a scelta comparativa, la Commissione, dopo aver accertata l'idoneità di cui al 2° comma dell'art. 1 del testo unico delle leggi sull'avanzamento, in base agli elementi di giudizio che riguardano ciascun ufficiale, procede alla votazione per l'idoneità all'avanzamento di ciascuno di essi in base al 1° comma dello stesso art. 1 o, se si tratta di avanzamento al grado di contrammiraglio e gradi corrispondenti, in base al disposto dell'art. 2, ed è dichiarato idoneo chi riporta i due terzi dei voti, a norma dell'art. 25 del detto testo unico e del paragrafo 28 delle presenti norme.

Agli ufficiali giudicati idonei ciascun membro assegna un punto.

I punti saranno assegnati attenendosi alle norme seguenti:

il punto 20 agli ufficiali di *eccezionali qualità* fisiche, morali, intellettuali, militari, professionali e di carattere;

i punti 18 e 19 agli ufficiali che si ritengono *molto superiori alla media* dei loro colleghi;

i punti 16 e 17 agli ufficiali che si ritengono *superiori alla media* dei loro colleghi;

il punto 15 agli ufficiali che si ritengono di *valore medio*.

Nell'assegnare i detti punti si dovrà tener presente quanto segue.

I punti riportati dagli ufficiali nei vari specchi caratteristici debbono essere considerati come guida; il punto invece che da ciascun membro della Commissione deve essere dato deve rappresentare un giudizio sintetico dell'opera e del valore dell'ufficiale esaminato. In questo esame i membri della Commissione debbono tener presenti i seguenti elementi elencati secondo il loro ordine di importanza e di preminenza nel giudizio:

1° servizio prestato in guerra e distinzioni al valore riportate;

2° servizio prestato a bordo, per gli ufficiali per i quali è prescritto, e particolarmente, per gli ufficiali di Stato Maggiore, quello compiuto quale comandante. Nell'apprezzare il comando navale si debbono tener presenti le difficoltà del comando tenuto e l'attività della nave nel periodo considerato;

3° servizio a terra con particolare riguardo ai servizi tecnico-professionali di ciascun Corpo;

4° qualità di carattere;

5° qualità di coltura;

6° condizioni fisiche.

Per la promozione al grado di capitano di vascello il terzo elemento di giudizio è dato dai risultati del corso dell'Istituto di guerra marittima, rimanendo invariati gli altri elementi.

I risultati ottenuti dagli ufficiali che frequenteranno o che abbiano frequentato la Scuola di guerra del Regio esercito saranno valutati come quelli ottenuti al corso dell'Istituto di guerra marittima.

La Commissione procede quindi alla classificazione definitiva, tenendo conto prevalentemente del punto da essa assegnato, e sussidiariamente degli altri elementi di giudizio comparativi, e forma il quadro di avanzamento.

Le norme stabilite dal presente paragrafo, fino al quarto capoverso compreso, saranno applicate dalla Commissione ordinaria di avanzamento anche per la designazione degli ufficiali da ammettere all'Istituto di guerra marittima.

La Commissione designa al Ministro quegli ufficiali che ritiene più particolarmente idonei a frequentare l'Istituto di guerra marittima.

§ 36.

Trattandosi di quadri di avanzamento a scelta assoluta, la Commissione, dopo aver accertata l'idoneità di cui al 2° comma dell'art. 1 del testo unico delle leggi sull'avanzamento, in base agli elementi di giudizio che riguardano ciascun ufficiale, procede alla votazione per l'idoneità all'avanzamento di ciascuno di essi in base al 1° comma dello stesso articolo 1 o in base all'art. 2, a seconda del grado, ed è dichiarato idoneo chi riporta i due terzi dei voti, a norma dell'art. 25 del detto testo unico e del paragrafo 28 delle presenti norme.

Gli ufficiali che risultano idonei sono dalla Commissione inscritti in quadro secondo l'ordine della loro anzianità relativa e fino a concorrenza del numero richiesto dal Ministero.

Nel dare il voto di cui al primo comma ciascun membro della Commissione di avanzamento dovrà tener conto del servizio e delle distinzioni e ricompense ottenute durante la guerra da ciascun ufficiale, a norma dell'art. 25 del detto testo unico.

§ 37.

Il numero degli ufficiali da scrutinare e quello degli ufficiali da iscrivere in quadro è fissato dal Ministro, tenuto conto delle vacanze prevedibili sino alla compilazione dei nuovi quadri ordinari e dei criteri di avanzamento stabiliti dal testo unico delle leggi sull'avanzamento.

Gli ufficiali per i quali sia stata comunque fatta riserva in un quadro, qualora, in seguito al nuovo scrutinio, vengano iscritti in detto quadro dalla competente Commissione, saranno considerati in più del numero degli ufficiali già iscritti nel quadro stesso.

Gli ufficiali che non hanno potuto essere scrutinati per deficienza delle prescritte condizioni e per i quali sia stata pronunciata la riserva, quando, avendo raggiunto tali condizioni, saranno sottoposti a scrutinio e giudicati idonei, saranno inscritti eventualmente in quadro al posto che sarà loro assegnato dalla competente Commissione in più del numero degli ufficiali già inscritti in quadro.

§ 38.

Quando, per il sopravvenire di speciali circostanze, il numero degli ufficiali inscritti nei quadri di avanzamento ad

anzianità, a scelta assoluta o a scelta comparativa si addimostri insufficiente a coprire le vacanze che si prevedono o che si siano già verificate, il Ministro per la marina, qualora lo ritenga opportuno in relazione al numero delle vacanze, ai criteri di avanzamento ed all'avvicinarsi dell'epoca della compilazione dei quadri ordinari, dispone per la formazione dei quadri suppletivi d'avanzamento, fissando, volta a volta, per quale Corpo, per quali gradi ed entro quali limiti di anzianità debbano esservi compresi gli ufficiali, in relazione alle vacanze prevedibili fino alla compilazione dei nuovi quadri ordinari.

Quando trattasi di quadri di avanzamento per concorso sarà provveduto per la compilazione di altro quadro sottoponendo a scrutinio gli ufficiali appartenenti ad uno o più corsi, applicando le norme dei paragrafi 31 e 50.

§ 39.

I quadri di avanzamento ordinari o suppletivi, dopo approvati dal Ministro, con le modificazioni da lui eventualmente apportate a norma dell'art. 27 del testo unico delle leggi sull'avanzamento, possono essere, a cura del Ministero, pubblicati al Foglio d'ordini del Ministero della marina.

§ 40.

Le promozioni si fanno secondo l'ordine di inscrizione in quadro.

CAPO II.

Norme speciali per alcuni gradi.

§ 41.

Gli ammiragli di divisione ed i tenenti generali del genio navale o del Corpo delle armi navali, perchè possano essere presi in esame dalla Commissione speciale, che dovrà procedere alla designazione degli ufficiali idonei alla promozione, devono possedere, all'atto dell'esame, almeno il minimo delle condizioni stabilite dalle tabelle *A*, *B* e *C* annesse al testo unico delle leggi sull'avanzamento rispettivamente per gli ufficiali del Corpo dello Stato Maggiore, del genio navale e delle armi navali.

§ 42.

La Commissione speciale procede alla designazione degli ufficiali nel numero richiesto, con voto palese, dopo aver preso visione dei documenti personali degli ufficiali presi in esame e basandosi sulla conoscenza personale degli ufficiali stessi.

§ 43.

Nessun ufficiale potrà essere compreso nelle designazioni se non avrà ottenuto almeno la maggioranza assoluta dei voti.

§ 44.

Tanto per gli ufficiali designati, quanto per quelli non designati la Commissione speciale non formula alcuna motivazione.

§ 45.

A ciascun ufficiale esaminato dalla Commissione speciale il Ministero dà comunicazione delle designazioni avvenute, con lettera personale.

§ 46.

I sottotenenti del genio navale e quelli delle armi navali nominati in base all'art. 37 comma *a*) della legge 8 luglio 1926, n. 1178, sull'ordinamento della Regia marina possono essere promossi tenenti secondo quanto è disposto dall'articolo 39 del testo unico delle leggi sull'avanzamento.

§ 47.

Per l'accertamento dell'idoneità all'avanzamento dei sottotenenti commissari e dei sottotenenti di porto nominati rispettivamente in base all'art. 40 ed all'art. 41 lettera *A*) della legge sull'ordinamento della Regia marina e per la compilazione dei relativi quadri, la Commissione ordinaria di avanzamento applicherà le norme stabilite per la compilazione dei quadri nei casi di avanzamento per concorso, tenendo conto, nell'assegnazione del punto di classifica, oltre che dei risultati del concorso, giusta l'ultimo comma dell'articolo 39 del testo unico delle leggi sull'avanzamento, anche dei risultati del corso di istruzione teorico-pratica e militare e del tirocinio pratico che avranno seguito, giusta il disposto dell'ultimo comma dei citati articoli 40 e 41 lettera *A*) della legge sull'ordinamento della Regia marina.

Agli effetti dell'avanzamento a tenente i sottotenenti di porto provenienti dell'ultima classe della Regia accademia navale costituiscono corsi distinti e separati dai sottotenenti provenienti dal reclutamento normale, e la loro classificazione definitiva sarà data dal punto medio risultante dai punti dati da ciascun membro della Commissione di avanzamento, sommato col doppio del punto riportato nell'esame previsto dall'art. 41 lettera *B*) della legge 8 luglio 1926, n. 1178.

§ 48.

I sottotenenti di vascello risultati non idonei agli esami del corso superiore sono ammessi ad una sessione di riparazione e se conseguiranno l'idoneità saranno classificati alla coda del proprio corso.

I sottotenenti di vascello che non superano gli esami di riparazione sono ammessi a ripetere per una sola volta il corso superiore; ma essi saranno classificati, se idonei, alla fine del corso, con i pari grado del corso seguente al quale si intendono definitivamente aggregati.

Saranno però esclusi dal proseguire il corso di ripetizione, alla fine del 1° trimestre, coloro tra i ripetenti che si mostrassero incorreggibilmente svogliati, dopo sentito il parere di una Commissione presieduta dal direttore degli studi e composta del direttore e degli insegnanti del corso superiore. Gli esclusi, verso i quali potranno essere prese sanzioni disciplinari, saranno ammessi egualmente agli esami finali.

§ 49.

I tenenti di porto che falliscono una volta la prova di esami di concorso, possono essere ammessi a ripetere una volta la prova con il corso successivo, e, se conseguono l'idoneità, vengono classificati alla coda del proprio corso; se nuovamente non ottengono l'idoneità, possono essere ammessi ad un'ultima prova, venendo classificati, se idonei, col corso successivo al quale si intenderanno definitivamente aggregati.

§ 50.

Agli effetti della disposizione di cui al paragrafo 31 ed agli effetti del primo comma dell'art. 43 del testo unico delle leggi sull'avanzamento, i capitani del genio navale prove-

nienti dalla Scuola macchinisti di Venezia saranno considerati suddivisi in corsi, a seconda dell'anzianità di grado da essi assunta fra il primo dei capitani del genio navale appartenenti ad un corso di reclutamento fra ingegneri ed il primo dei capitani appartenenti al corso successivo di reclutamento fra ingegneri. Essi concorreranno per la classifica nel quadro di avanzamento a maggiore con i capitani del genio navale provenienti dagli ingegneri del corso di reclutamento che immediatamente li precede. Per essi varrà a tutti gli effetti l'esame dato per l'avanzamento a maggiore per la direzione delle macchine.

Capo III.

Norme comuni circa l'accertamento della idoneità all'avanzamento e agli uffici del grado.

Sospensiva - Riserva di anzianità - Comunicazioni relative all'avanzamento.

§ 51.

Qualora le Commissioni di avanzamento di cui agli articoli 18, 21 e 22 del testo unico delle leggi sull'avanzamento ritengano di dover sospendere il proprio giudizio su qualche ufficiale, il Ministero provvederà in modo che il nuovo giudizio possa essere dato, di massima, entro tre mesi se si tratta di capitani di corvetta od ufficiali di gradi corrispondenti od inferiori: se trattasi di ufficiali di grado superiore a quelli ora indicati, il nuovo giudizio deve essere dato nella riunione successiva della Commissione suprema di avanzamento.

§ 52.

Si applica la riserva nella formazione dei quadri di avanzamento, per quegli ufficiali che per ragioni di servizio o per motivi di salute, al primo del mese successivo a quello in cui avviene la convocazione della competente Commissione di avanzamento, non abbiano potuto raggiungere le condizioni di permanenza nel grado, di comando, di direzione di macchina, di imbarco o di carica, prescritte dalla legge per il loro avanzamento, nè i tre quarti di tali condizioni, giusta il disposto del paragrafo 19.

Per far luogo alla riserva per ragioni di servizio il Ministero dovrà dichiarare l'esistenza di tali cause senza obbligo di specificarle; nei casi invece in cui trattasi di motivi di salute, una dichiarazione sanitaria dovrà indicare i motivi di salute che originarono la mancanza delle condizioni di avanzamento.

Per gli ufficiali che abbiano rinunciato ad adempiere gli obblighi di imbarco, di comando, di direzione di macchina o di carica prescritti dal testo unico delle leggi sull'avanzamento e per quelli che, a mente dell'art. 3 del detto testo unico e del paragrafo 5 delle presenti norme, non furono designati per i comandi navali o per le cariche direttive, non si farà luogo a riserva di anzianità.

§ 53.

Gli ufficiali che vengono inscritti in quadro senza aver raggiunto le condizioni, di cui al penultimo comma del paragrafo 19, non possono, in ogni caso, essere promossi fino a quando non completano intieramente tutte le dette condizioni prescritte per l'avanzamento degli ufficiali del loro Corpo, ruolo e grado.

Qualora, prima che essi completino tali condizioni, fossero effettuate promozioni di ufficiali inscritti dopo di loro in quadro, le promozioni stesse debbono essere disposte con riserva di anzianità a favore degli ufficiali inscritti prima in quadro. Questi saranno promossi quando si rendano vacanti altri posti nel grado superiore, dopo che avranno completate le prescritte condizioni di avanzamento, ma la loro anzianità sarà stabilita prima di coloro che furono promossi al posto loro.

§ 54.

La posizione dell'ufficiale che trovasi nelle condizioni di cui agli ultimi tre paragrafi precedenti è regolata come segue:

a) trattandosi di quadri a scelta comparativa o per concorso, l'ufficiale concorrerà a qualunque dei posti assegnati nei quadri stessi agli ufficiali coi quali sarebbe stato esaminato se non vi fosse stata la sospensiva o non vi avesse ostato la deficienza di imbarco, di comando e simili, indipendentemente dalle promozioni che si fossero nel frattempo verificate.

Qualora però al detto ufficiale, per il posto assegnatogli nei quadri precedenti, non fosse spettata la promozione prima della decadenza dei quadri stessi, l'ufficiale concorrerà alla formazione del nuovo quadro insieme con tutti i pari grado in condizioni di avanzare, senza conservare alcuno speciale diritto;

b) trattandosi di quadri a scelta assoluta o ad anzianità, qualora l'ufficiale venga riconosciuto idoneo all'avanzamento in un successivo scrutinio, avrà diritto di occupare, nel quadro di avanzamento corrispondente, il posto che gli sarebbe spettato per ragioni di anzianità, qualora avesse potuto essere scrutinato in tempo.

§ 55.

Gli ufficiali che per esigenze di servizio, o per infermità temporanee, debitamente giustificate e riconosciute dal Ministero, non possono prendere parte ad un esame di concorso, sono ammessi ad altro successivo e classificati per la promozione con i compagni, coi quali avrebbero dovuto concorrere e che vengono frattanto classificati con riserva di anzianità.

§ 56.

Nel caso in cui ufficiali risultati idonei in un esame di concorso per l'avanzamento debbano essere promossi prima di altri che avrebbero dovuto prendere parte allo stesso esame, ma ne furono impediti da esigenze di servizio, o dalle altre cause indicate nel paragrafo 55, la loro promozione è fatta con riserva di anzianità, in attesa della classificazione che sarà data a questi ultimi quando avranno sostenuto l'esame.

Qualora non tutti i tenenti di vascello appartenenti ad uno stesso corso abbiano potuto compiere il prescritto corso di comando, e vi siano vacanze nel grado superiore, il Ministro ha facoltà di far scrutinare i tenenti di vascello che hanno già compiuto tale corso e di fare inscrivere in quadro gli idonei in ordine di anzianità, con riserva di anzianità, nei riguardi loro e dei compagni di corso non ancora scrutinati. In tal caso dovrà in seguito essere provveduto allo scioglimento totale o parziale di tale riserva ed alla votazione per stabilire la graduatoria, a giudizio del Ministro, quando tutti o la maggior parte dei tenenti di vascello appartenenti allo stesso corso avranno ultimato il corso di comando.

§ 57.

Nei casi di avanzamento per concorso, quando vi siano ufficiali che, pure avendo superato gli esami, siano una pri-

ma volta giudicati non idonei al grado superiore dalla Commissione di avanzamento, valgono le seguenti norme:

Allorquando nella formazione di un nuovo quadro, essi siano riconosciuti idonei, sono classificati in concorso fra di loro, ma dopo quelli già inscritti nel precedente quadro; se invece siano giudicati una seconda volta non idonei, saranno sottoposti a successivo scrutinio e se saranno dichiarati idonei, saranno classificati insieme coi pari grado del concorso successivo al proprio, al quale si intendono definitivamente aggregati.

Per i tenenti di vascello e gradi corrispondenti che per due volte consecutive o no con l'intervallo di almeno 10 mesi non fossero in quadro, si applica l'art. 44 del testo unico delle leggi sull'avanzamento.

§ 58.

Qualora si verificasse in qualche Corpo l'eccedenza prevista dall'art. 44 del testo unico delle leggi sull'avanzamento, per eliminare tale eccedenza, la Commissione ordinaria di avanzamento prenderà in esame i tenenti di vascello o gli ufficiali di grado corrispondente, per i quali l'eccedenza si è verificata, compresi nella prima metà del rispettivo ruolo, ed in base agli elementi di giudizio stabiliti dal paragrafo 22, designerà i meno idonei, incominciando dai più anziani, nel numero delle eccedenze da eliminare indicato dal Ministero.

§ 59.

La disposizione del precedente paragrafo si applica analogamente ai capitani di corvetta, ai capitani di fregata ed ai capitani di vascello di cui agli articol 34, 47 e 58 del testo unico.

§ 60.

Gli ufficiali dichiarati non idonei alla promozione, qualora non siano da considerarsi definitivamente esclusi dall'avanzamento a norma dell'art. 34 del testo unico delle leggi sull'avanzamento, non possono essere scrutinati se non quando si compili un nuovo quadro, ordinario o suppletivo.

Nei casi di avanzamento per concorso, gli ufficiali dichiarati non idonei possono essere ripresi in esame anche prima della compilazione di un nuovo quadro, purchè siano passati almeno sei mesi dalla prima dichiarazione di non idoneità.

Questa restrizione non si applica alle revisioni di scrutinio che siano fatte in conseguenza di ricorsi interposti dagli interessati contro la dichiarazione di non idoneità pronunciata a loro riguardo.

§ 61.

Nei casi previsti dall'art. 29 del testo unico delle leggi sull'avanzamento, le autorità da cui l'ufficiale dipende, in qualunque momento dell'anno, riprendono in esame l'ufficiale nei riguardi dell'avanzamento.

Ove, in seguito al giudizio della competente Commissione, approvato dal Ministro, egli sia tolto dal quadro, gli sono fatte, a cura del Ministero, le relative comunicazioni con le modalità di cui al paragrafo 64.

§ 62.

In qualunque momento dell'anno, le autorità dalle quali gli ufficiali dipendono possono prendere in esame gli ufficiali nei riguardi della idoneità agli uffici del grado.

La iniziativa di tale provvedimento può partire dalle autorità dalle quali gli ufficiali direttamente dipendono, o da una autorità superiore; ma in ogni caso, la procedura deve essere gerarchicamente completa a cominciare dal giudizio delle autorità dalle quali gli ufficiali direttamente dipendono, e alla proposta di allontanamento dal servizio ciascuna autorità deve unire un particolareggiato rapporto a spiegazione e conferma del suo giudizio.

La proposta con i rapporti e la pratica personale dell'ufficiale sarà sottoposta al giudizio della competente Commissione di avanzamento.

Se tale giudizio, approvato dal Ministro, porta per effetto alla eliminazione, viene fatta all'ufficiale, a cura del Ministero della marina, con le modalità del paragrafo 64, la comunicazione di cui all'art. 35 del testo unico delle leggi sull'avanzamento, e sono a lui applicate le norme di cui all'art. 38 della legge sullo stato degli ufficiali.

§ 63.

La sospensione dal quadro decorre dalla data di arrivo al Ministero della proposta di cancellazione e viene comunicata all'ufficiale.

Se il giudizio della competente Commissione, approvato dal Ministro, è favorevole all'ufficiale, la sospensione è annullata a tutti gli effetti; se invece tale giudizio è sfavorevole, l'ufficiale è cancellato dal quadro. Nell'uno o nell'altro caso si dà partecipazione all'interessato a norma dell'art. 35 del testo unico delle leggi sull'avanzamento, nei modi stabiliti dal seguente paragrafo 64.

Nel caso che l'ufficiale venga tolto dal quadro prima che il quadro sia decaduto o esaurito, non si provvede alla sua sostituzione in quadro.

§ 64.

La comunicazione della esclusione dai quadri per non idoneità all'avanzamento (e della relativa motivazione, quando questa sia richiesta per inscritto dall'interessato, per via gerarchica) sia conseguente al giudizio delle Commissioni competenti, sia dipendente dalle facoltà date dalla legge al Ministro, sia conseguente al risultato sfavorevole degli esperimenti od esami prescritti dalla legge, viene fatta dal Ministero della marina per via gerarchica. Nello stesso modo vengono fatte le altre comunicazioni prescritte dall'art. 35 del testo unico delle leggi sull'avanzamento, salvo il disposto del paragrafo 39.

Gli ufficiali interessati devono dichiarare per iscritto di aver ricevuto la comunicazione di cui al primo comma; tali dichiarazioni saranno inviate al Ministero ed accluse alle pratiche personali degli interessati.

Nel contesto della comunicazione ministeriale riguardante la non idoneità, dovrà essere fatto sempre cenno esplicito se si tratta di prima, seconda o susseguente esclusione, definitiva o non, a norma dell'art. 34 del detto testo unico.

§ 65.

La comunicazione della sospensiva, che debba aver luogo in taluna delle ipotesi previste dall'art. 32 del testo unico delle leggi sull'avanzamento (e della relativa motivazione, se richiesta) viene fatta dal Ministero della marina con le modalità di cui al paragrafo 64 precedente.

Con le stesse modalità è comunicata all'interessato la sospensione del giudizio nei casi previsti dalla legge.

§ 66.

Quando la posizione dell'ufficiale, che sia venuto a trovarsi nelle condizioni di cui al comma *a*) dell'art. 32 del testo unico delle leggi sull'avanzamento, sia definita in modo per

lui favorevole, il Ministero dispone subito pel nuovo esame nei riguardi del suo avanzamento, previsto dall'art. 11 del predetto testo unico e per i provvedimenti previsti dall'articolo stesso.

L'ufficiale che sia venuto a trovarsi in uno dei casi previsti dal combinato disposto dell'art. 32 del testo unico delle leggi sull'avanzamento e dall'art. 12 della legge sullo stato degli ufficiali, subisce le eventuali deduzioni di anzianità volute da detta legge sullo stato degli ufficiali, con le modalità, e nella misura prescritta dal relativo regolamento.

Ove egli non incorra in perdita di anzianità, o la perda in tal misura da rimanere ancora compreso nei limiti per l'iscrizione nei quadri di avanzamento in vigore all'atto in cui la sua posizione è stata completamente definita, egli è ripreso in esame dalla competente Commissione di avanzamento. Se da questa è dichiarato idoneo, viene nuovamente inscritto nel quadro di avanzamento, che lo riguarda, salvo le facoltà del Ministro stabilite dalla legge.

Analogo trattamento è fatto all'ufficiale che venga a trovarsi nei casi previsti dall'art. 11 del testo unico delle leggi sull'avanzamento.

Agli ufficiali interessati vengono comunicati tutti i provvedimenti di cui sopra che lo riguardano, con le modalità del paragrafo 64.

TITOLO IV.

Promozioni per merito eccezionale.

§ 67.

La proposta di avanzamento per merito eccezionale di cui agli articoli 69 e 70 del testo unico delle leggi sull'avanzamento, può essere promossa in qualunque momento dell'anno dall'autorità militare marittima dalla quale l'ufficiale direttamente dipende.

A tal uopo, dalla detta autorità, debbono, nella relazione, essere illustrati e documentati i fatti militari compiuti, i servizi resi alla Marina o alla Nazione, nonchè le spiccatissime qualità morali, intellettuali, militari e di cultura che costituiscono condizione necessaria per poter conseguire l'avanzamento eccezionale.

Le autorità alle quali gerarchicamente spetta di dar corso alla relazione suddetta, debbono esprimere in merito il loro parere esplicito.

Per ulteriore svolgimento della procedura, si osservano le norme di cui all'art. 70 del precitato testo unico.

TITOLO V.

Ufficiali riammessi in servizio permanente dagli ufficiali della riserva navale.

§ 68.

Salvo quanto è disposto per gli ufficiali del Corpo delle armi navali dal R. decreto-legge 19 dicembre 1927, n. 2317, agli ufficiali riammessi in servizio permanente dalla riserva navale in base al R. decreto-legge n. 1468 del 10 agosto 1919, convertito nella legge 9 aprile 1922, n. 430, si applicano integralmente le disposizioni vigenti per gli ufficiali del servizio permanente del loro Corpo e grado. Essi però, se non credano adempiere alle condizioni di imbarco eventualmente prescritte per l'avanzamento degli ufficiali del loro Corpo e grado, potranno conseguire le promozioni fino al grado di capitano di vascello incluso, o grado corrispondente, ma non potranno in nessun caso essere promossi al grado di contrammiraglio e corrispondente.

Gli ufficiali invece che adempiranno alle condizioni di imbarco prescritte per l'avanzamento degli ufficiali del loro Corpo e grado potranno conseguire l'avanzamento fino ai più alti gradi della gerarchia, nel loro Corpo, e potranno essere impiegati anche a bordo, se giudicati idonei.

Gli ufficiali di cui al presente paragrafo sono considerati in soprannumero al ruolo organico del loro Corpo e grado, giusta quanto è stabilito dal precitato Regio decreto-legge n. 1468, confermato dall'art. 95 del testo unico delle leggi sull'avanzamento e pertanto ad essi si applicano tutte le norme vigenti per gli ufficiali fuori quadro.

TITOLO VI.

Esclusione definitiva dall'avanzamento.

§ 69.

Sono definitivamente esclusi dall'avanzamento gli ufficiali in servizio permanente che si trovano nelle condizioni previste dal secondo comma dell'art. 34 del testo unico delle leggi sull'avanzamento, tenendo presenti le norme seguenti:

1° la cancellazione dai quadri di avanzamento di cui al 1° comma lettera *b*) dell'art. 34 del testo unico delle leggi sull'avanzamento, nei casi di avanzamento a scelta comparativa, è valida agli effetti dell'applicazione del comma 2° dell'articolo stesso, quando la competente Commissione di avanzamento abbia pronunciato anche giudizio di non idoneità all'avanzamento. Quando manchi invece tale dichiarazione di non idoneità all'avanzamento, la cancellazione dai quadri di avanzamento, nei casi di avanzamento a scelta comparativa, è da considerarsi come pronunciata agli effetti del citato art. 34 del testo unico delle leggi sull'avanzamento, comma 1°, lettera *c*);

2° nell'applicazione dell'art. 34 del testo unico delle leggi sull'avanzamento, comma 1°, lettera *c*), per determinare il numero corrispondente alla sede di anzianità degli ufficiali presi in esame e giudicati idonei, in confronto al numero degli ufficiali iscritti in quadro, non si devono considerare gli ufficiali che per qualsiasi motivo non sono sottoposti a scrutinio dalla competente Commissione di avanzamento, e quelli giudicati non idonei.

A tale scopo il Ministero, a scrutinio ultimato, compilerà per ogni grado e Corpo, per i quali siano stati compilati i quadri di avanzamento a scelta comparativa, un elenco degli ufficiali dichiarati idonei secondo la loro sede effettiva di anzianità, fino a raggiungere il numero immediatamente superiore a quello degli ufficiali inscritti nei corrispondenti quadri di avanzamento. Gli ufficiali che saranno indicati nell'elenco, ma non nel quadro di avanzamento, saranno ritenuti trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 34, comma 1°, lettera *c*), del testo unico delle leggi sull'avanzamento allorquando sarà promosso il pari grado meno anziano inscritto in quadro.

PARTE II.

DELL'AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI IN ASPETTATIVA PER RIDUZIONE DI QUADRI SENZA RICHIAMO IN SERVIZIO.

§ 70.

L'ufficiale in aspettativa per riduzione di quadri a norma dell'art. 23 della legge sullo stato degli ufficiali non può conseguire la promozione fino a quando rimanga in detta posizione. L'ufficiale in aspettativa per riduzione di quadri senza richiamo in servizio (R. decreto-legge n. 2208 in data 15 ottobre 1925) può invece conseguire la promozione subito

dopo il pari grado, promosso per avanzamento normale, che lo precedeva immediatamente nel ruolo, allorchè lasciò il servizio effettivo (art. 6 del R. decreto 10 gennaio 1926, numero 516).

§ 71.

I capitani di fregata e i tenenti colonnelli in aspettativa per riduzione di quadri in base alle prescrizioni dell'art. 52 del testo unico delle leggi sull'avanzamento conseguono la promozione come è detto nell'art. 54 dello stesso testo unico.

Gli ufficiali del genio navale e per la direzione delle macchine collocati in aspettativa per riduzione di quadri senza richiamo, perchè non confermati o non trasferiti nel Corpo del genio navale, conseguono la promozione come è detto nell'art. 52 della legge sull'ordinamento della Regia marina.

§ 72.

Per l'avanzamento degli ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri senza richiamo, valgono le norme stabilite dalle vigenti disposizioni per i pari grado del servizio effettivo, eccezione fatta per le condizioni d'imbarco, di comando, di direzione e di carica e salvo le eccezioni di cui ai paragrafi seguenti.

Essi non sono inscritti nelle schede individuali per l'avanzamento prescritte dal 2° comma dell'art. 24 del testo unico delle leggi sull'avanzamento.

§ 73.

L'ufficiale in aspettativa per riduzione di quadri, senza richiamo, è preso in esame, ai fini dell'avanzamento, quando venga a trovarsi compreso nei limiti di anzianità, per lo scrutinio, l'ufficiale che lo precedeva immediatamente nei ruoli quando lasciò il servizio effettivo.

§ 74.

Nei casi in cui per l'avanzamento degli ufficiali del servizio permanente è previsto il criterio della scelta comparativa o quello per concorso, agli ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri senza richiamo in servizio si applica il criterio della scelta assoluta.

Nei casi in cui dalla legge sono prescritti appositi esperimenti od esami per l'accertamento della idoneità all'avanzamento, gli ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri senza richiamo ne saranno dispensati.

§ 75.

Le Commissioni incaricate di pronunciare i giudizi in merito all'avanzamento degli ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri senza richiamo sono le stesse che si pronunciano per gli ufficiali in servizio effettivo dei corrispondenti Corpi e gradi.

Per le modalità dell'accertamento della idoneità, per la inscrizione nei quadri, per la esclusione definitiva, per la cancellazione dai quadri stessi, per le comunicazioni da farsi agli interessati, valgono, per gli ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri senza richiamo, le disposizioni del testo unico delle leggi sull'avanzamento e delle presenti norme riguardanti gli ufficiali in servizio effettivo; soltanto per essi non si procede alla votazione se l'ufficiale disimpegni bene le funzioni del proprio grado.

PARTE III.

DELL'AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI IN CONGEDO.

TITOLO I.

CONDIZIONI E MODI DI AVANZAMENTO.

§ 76.

L'avanzamento degli ufficiali in congedo (eccettuati quelli collocati in congedo provvisorio, i quali non possono conseguire promozioni) ha luogo, in ogni singola categoria, per Corpo, ruolo e grado e ad anzianità.

§ 77.

Ai sensi dell'art. 79 del testo unico delle leggi sull'avanzamento gli ufficiali in ausiliaria e della riserva navale possono ottenere:

1° la promozione al solo grado immediatamente superiore a quello ultimo col quale prestarono un anno di servizio attivo, sia come ufficiali del servizio permanente, sia come ufficiali richiamati dal congedo;

2° due promozioni indipendentemente da qualsiasi periodo minimo di servizio prestato col grado ultimo rivestito nel servizio permanente o come richiamati dal congedo, quando abbiano diritto alla croce d'oro per anzianità di servizio, o abbiano preso parte alla guerra per l'indipendenza d'Italia, o abbiano ottenuto ricompense al valore militare.

Nell'una o nelle due promozioni di cui sopra non debbono essere computate quelle che gli ufficiali predetti abbiano comunque conseguito durante il periodo del richiamo in servizio per la guerra.

§ 78.

L'ufficiale in congedo, per conseguire la promozione al grado superiore, deve:

a) essere riconosciuto idoneo ad adempierne le funzioni;

b) aver raggiunto, al momento della promozione, la permanenza minima nel grado all'uopo stabilita dall'art. 77 del testo unico delle leggi sull'avanzamento o le condizioni di cui al successivo art. 78 per gli ufficiali di complemento indicati nell'articolo stesso.

Gli ufficiali in congedo, non possono essere promossi se non lo siano già stati gli ufficiali del corrispondente ruolo in servizio permanente di pari grado e data di anzianità assoluta, non tenendo conto degli ufficiali che trovansi nelle condizioni previste dall'art. 75 del predetto testo unico.

§ 79.

Gli ufficiali inscritti fra gli indisponibili per il servizio, a senso delle vigenti norme per la dispensa dalla chiamata alle armi, possono, anche rimanendo in tale posizione, aspirare all'avanzamento, purchè soddisfino alle condizioni di cui ai paragrafi 82 e 83.

§ 80.

Sono esclusi definitivamente dall'avanzamento gli ufficiali in congedo, di qualsiasi grado, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 81 del testo unico delle leggi sull'avanzamento.

Ai sensi del penultimo comma dell'art. 81 del testo unico delle leggi sull'avanzamento, gli ufficiali di complemento si intendono definitivamente esclusi dall'avanzamento quando non abbiano partecipato, per due volte, agli eventuali richiami disposti ai fini dell'avanzamento.

Tanto la partecipazione ai predetti richiami, quanto il mancato intervento ai medesimi, debbono risultare dalle pratiche personali degli ufficiali.

§ 81.

A norma dell'art. 20 del testo unico delle leggi sull'avanzamento, spetta alla Commissione ordinaria di avanzamento pronunciare i giudizi in merito all'idoneità all'avanzamento degli ufficiali delle categorie in congedo e la compilazione dei relativi quadri di avanzamento fino al grado di contrammiraglio incluso e gradi corrispondenti; per gli ufficiali delle categorie in congedo aventi grado di ammiraglio di divisione o corrispondente, il giudizio spetta alla Commissione suprema di avanzamento, giusta il comma *f)* dell'art. 19 del citato testo unico.

TITOLO II.

ACCERTAMENTO DELL'IDONEITÀ ALL'AVANZAMENTO.

§ 82.

Per essere giudicato idoneo all'avanzamento l'ufficiale in congedo deve possedere le qualità necessarie per disimpegnare le particolari attribuzioni che possono essergli affidate a seconda della categoria alla quale appartiene.

§ 83.

Le qualità di cui al precedente paragrafo devono risultare dalle note caratteristiche riportate durante il tempo passato in servizio permanente, od in occasione di eventuali richiami in servizio, e trovare conferma nella condotta tenuta durante il tempo passato in congedo.

Per accertare se l'ufficiale in congedo possegga le qualità fisiche, nella misura di cui al precedente paragrafo, le autorità dalle quali dipende, assumono le necessarie informazioni e soltanto in caso di fondati dubbi, dispongono che egli sia sottoposto ad accertamenti sanitari.

§ 84.

Il giudizio in merito all'avanzamento deve essere tenuto sospeso per gli ufficiali a carico dei quali sia stato iniziato procedimento penale, o sia stata ordinata la convocazione di un Consiglio di disciplina, o siano in corso procedimenti disciplinari di notevole gravità.

§ 85.

Per quanto concerne la procedura da osservarsi per pronunciare i giudizi sull'avanzamento e compilare i relativi quadri di avanzamento e per le comunicazioni da farsi agli interessati circa la inscrizione, non iscrizione o cancellazione dai quadri, si osservano, se ed in quanto applicabili, le prescrizioni stabilite dalle presenti norme per gli ufficiali in servizio permanente.

Per essi però non si procede alla votazione se l'ufficiale disimpegni bene le funzioni del proprio grado.

PARTE IV.

DELL'AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI MUTILATI OD INVALIDI RIASSUNTI IN SERVIZIO SEDENTARIO.

§ 86.

A conferma del disposto dagli articoli 5 e 6 del R. decreto 15 gennaio 1925, n. 338, gli ufficiali della Regia marina mutilati od invalidi di guerra riassunti in servizio sedentario non possono ottenere più di due promozioni oltre il grado da essi rivestito all'atto della riassunzione, ed in ogni caso non possono ricoprire gradi superiori a quello di capitano di vascello o corrispondenti.

§ 87.

Per l'accertamento dell'idoneità all'avanzamento degli ufficiali di cui al paragrafo precedente si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni stabilite dal testo unico delle leggi sull'avanzamento, per l'accertamento dell'idoneità all'avanzamento degli ufficiali in servizio permanente.

L'avanzamento ha luogo secondo è prescritto dall'art. 101 del precitato testo unico e l'idoneità dell'ufficiale, nei riguardi delle funzioni sia del proprio grado che del grado superiore, deve essere valutata in rapporto al servizio sedentario in genere, nonchè, in particolare, all'attitudine a coprire i posti indicati nell'art. 1 del decreto Ministeriale 22 marzo 1921 (atto 328 del Giornale ufficiale della Regia marina del 1923).

In conformità del disposto dell'art. 3 del decreto-legge n. 1459 del 26 agosto 1917, nel giudizio di idoneità generica all'avanzamento relativo agli ufficiali mutilati od invalidi di guerra mantenuti in servizio, non sarà tenuto conto delle lesioni od infermità per servizio o fatto di guerra accertate all'atto del mantenimento in servizio, finchè non risultino aggravate o non abbiano reso più grave la menomazione delle condizioni di non idoneità.

§ 88.

Gli ufficiali riassunti di cui ai paragrafi precedenti per conseguire l'avanzamento non devono seguire i corsi nè essere sottoposti agli speciali esami ed esperimenti, che fossero eventualmente prescritti dalla legge per l'avanzamento degli ufficiali del loro Corpo e grado.

Gli ufficiali riassunti sono inscritti nelle schede individuali di avanzamento prescritte dal secondo comma dell'art. 24 del testo unico delle leggi sull'avanzamento.

§ 89.

L'ufficiale invalido riassunto in servizio sedentario può rinunziare all'avanzamento, secondo le norme del § 17.

§ 90.

L'ufficiale invalido riassunto in servizio sedentario è escluso definitivamente dall'avanzamento:

se sia stato dichiarato per due volte, anche non consecutive, non idoneo;

se una volta sia stato dichiarato non idoneo ed una volta cancellato dal quadro di avanzamento;

se due volte sia stato cancellato dal detto quadro.

PARTE V.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Capo I.

Norme relative agli ufficiali del ruolo transitorio di macchina.

§ 91.

I maggiori per la direzione delle macchine giudicati non idonei a passare nel Corpo del genio navale e trasferiti nel ruolo transitorio degli ufficiali di macchina, non potranno ottenere alcun avanzamento e saranno trattenuti in servizio, se idonei, fino al limite di età prescritto per il loro grado e Corpo, a norma dell'art. 54 della legge sull'ordinamento della Regia marina.

I capitani per la direzione delle macchine che già sostennero con esito favorevole l'esame per maggiore ma non furono giudicati idonei a passare nel Corpo del genio navale, e furono trasferiti nel ruolo transitorio degli ufficiali di macchina potranno ottenere la promozione soltanto a maggiore, per anzianità, se giudicati idonei dalla competente Commissione di avanzamento. Tuttavia essi non potranno essere promossi maggiori prima dei pari grado e pari anzianità del ruolo del genio navale.

§ 92.

I capitani per la direzione delle macchine provenienti dalla Regia accademia navale trasferiti nel ruolo transitorio degli ufficiali di macchina in base al comma *d*) dell'art. 45 della legge sull'ordinamento, i quali rinunceranno a frequentare i corsi da stabilire in base al comma stesso od a sostenerne gli esami finali, e quelli che non conseguiranno la idoneità alla fine dei detti corsi resteranno definitivamente nel ruolo transitorio e non potranno avere avanzamento, giusta il disposto dell'art. 47 comma *b*) della legge sull'ordinamento della Regia marina.

Lo stesso trattamento di cui al precedente comma verrà fatto ai capitani per la direzione delle macchine, indicati nel precitato articolo 47, al comma *d*).

§ 93.

Ai tenenti ed ai sottotenenti del ruolo transitorio di macchina che non superano con esito favorevole gli esami prescritti dall'art. 39 del testo unico delle leggi sull'avanzamento, si applica, l'esclusione definitiva, a norma dell'art. 34 del predetto testo unico.

§ 94.

I tenenti e sottotenenti per la direzione delle macchine trasferiti nel ruolo transitorio degli ufficiali di macchina in base ai commi *d*) ed *e*) dell'articolo 45 della legge sull'ordinamento della Regia marina, fino a quando fanno parte del ruolo transitorio degli ufficiali di macchina possono conseguire l'avanzamento per anzianità nel ruolo stesso, qualora si trovino nelle condizioni stabilite dalla tabella *H* allegata alla legge sull'avanzamento, e siano giudicati idonei dalla competente Commissione di avanzamento, fermo il disposto dei precedenti paragrafi 91 e 92 e del paragrafo 95 seguente.

I tenenti per la direzione delle macchine però che hanno sostenuto con esito favorevole gli esami del corso superiore saranno classificati per l'avanzamento a capitani con le norme vigenti prima dell'entrata in vigore della legge 8 luglio 1926, n. 1179.

§ 95.

Qualora qualche tenente del ruolo transitorio degli ufficiali di macchina, trovandosi nelle condizioni prescritte dalla legge, dovesse essere promosso prima di uno o più tenenti del genio navale di pari anzianità di grado o di anzianità superiore, tale promozione dovrà essere disposta con riserva di anzianità nei riguardi dei detti tenenti del genio navale.

La riserva sarà sciolta allorquando i tenenti del ruolo transitorio promossi con riserva, avendo raggiunto le condizioni prescritte dalla legge, saranno trasferiti nel ruolo del genio navale.

PARTE VI.

AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI MUTILATI ED INVALIDI DI GUERRA INSCRITTI NEGLI SPECIALI RUOLI DI CUI ALL'ART. 98 DELLA LEGGE 11 MARZO 1926, n. 397.

§ 96.

L'avanzamento degli ufficiali ed invalidi di guerra inscritti negli speciali ruoli di cui all'art. 98 della legge sullo stato degli ufficiali, previsto dall'art. 101 del testo unico delle leggi sull'avanzamento ha luogo considerando detti ufficiali come se appartenessero ai ruoli della riserva; e cioè con le modalità stabilite dai precedenti paragrafi per gli ufficiali della suddetta categoria.

§ 97.

Le competenti Commissioni, nell'emettere il giudizio in merito all'avanzamento, debbono prescindere dal requisito dell'idoneità fisica; e per quanto concerne l'idoneità professionale terranno presenti le limitate e particolari possibilità d'impiego di ciascun ufficiale. Per il resto giudicheranno sulla base delle note caratteristiche riportate dall'ufficiale durante il periodo di servizio e tenendo conto della sua condotta morale e politica nella posizione di congedo.

§ 98.

Per le eventuali comunicazioni da farsi agli interessati nei riguardi dell'avanzamento, si osserverà quanto è stabilito per gli ufficiali in congedo dal § 85 delle presenti norme.

MODELLO

REGIA MARINA

ALLEGATO I.

Scheda per l'avanzamento a scelta comparativa al grado di . . . .

Compilata dal . . . . *Sig.* . . . .

(Art. 24 del T. U. delle leggi sull'avanzamento).

Grado	Ufficiali sui quali si deve pronunciare il giudizio	Punto assegnato	*Annotazioni*	Grado	Ufficiali sui quali si deve pronunciare il giudizio	Punto assegnato	*Annotazioni*

N.B. — Nella prima colonna saranno elencati dal Ministero (nei limiti di anzianità stabiliti dal Ministero per lo scrutinio e in ordine di anzianità) i nomi degli ufficiali sui quali si richiede il giudizio con la scheda.

A tutti gli ufficiali elencati nella prima colonna il compilatore deve assegnare — nella seconda colonna — un punto di merito secondo le norme seguenti:

Il punto 20 agli ufficiali di *eccezionali qualità* fisiche, morali, intellettuali, militari, professionali e di carattere;
i punti 18 e 19 agli ufficiali che si ritengono *molto superiori alla media;*
i punti 16 e 17 agli ufficiali che si ritengono *superiori alla media;*
il punto 15 agli ufficiali che si ritengono di *valore medio;*
i punti 13 e 14 agli ufficiali che si ritengono *inferiori alla media;*
i punti 11 e 12 agli ufficiali che si ritengono *molto inferiori alla media;*
il punto 10 agli ufficiali di *capacità appena sufficiente;*
i punti inferiori a 10 agli ufficiali che dimostrino *inidoneità* agli incarichi del *grado rivestito.*

Per l'assegnazione del punto non occorre la conoscenza personale, il punto rappresentando la riputazione che l'ufficiale gode nel Corpo. Ove non si possa pronunziare il giudizio non sarà assegnato punto.

Nella colonna *annotazioni* il compilatore potrà aggiungere quanto crede per meglio definire l'ufficiale in esame.

(data) . . . . *il* . . . . 19. . .

Firma . . . .

ALLEGATO N. 2 (v. § 19).

Sono considerati incarichi equipollenti per l'avanzamento secondo il disposto dalle tabelle annesse al testo unico delle leggi sull'avanzamento i seguenti:

A) *Ufficiali del Corpo del genio navale* (Tabella *B*):

1° Per l'avanzamento da colonnello a maggior generale:

Direttore del Regio stabilimento di lavoro di Castellammare di Stabia o addetto ai servizi di particolare importanza da determinarsi volta per volta dal Ministro per la marina.

In via transitoria, fino a nuove disposizioni, per i colonnelli del genio navale o della direzione macchine in servizio nel grado all'entrata in vigore della legge 8 luglio 1926, n. 1179, sono considerati incarichi equipollenti anche quello di capo reparto macchine della Spezia o di Taranto, e quello di capo divisione o capo reparto al Ministero della marina, col grado di colonnello, purchè gli stessi ufficiali, in questo ultimo caso, abbiano coperto, anche nel grado di tenente colonnello, l'incarico di capo servizio presso il Comando in capo dell'Armata.

2° Per l'avanzamento da tenente colonnello a colonnello: l'incarico di vice direttore dello Stabilimento di lavoro di Castellammare di Stabia; l'incarico di capo ufficio tecnico della Regia marina di Genova, Trieste o Livorno; l'incarico di capo reparto tecnico lavori di Pola o di Venezia o di Napoli o di Brindisi; l'incarico di capo servizio di comandi complessi; di addetto ai servizi di particolare importanza da determinarsi volta per volta dal Ministro per la marina.

In via transitoria, fino a nuove disposizioni, sono considerati incarichi equipollenti per gli attuali tenenti colonnelli: l'incarico di sottocapo reparto macchine della Spezia o di Taranto; di direttore Scuola motoristi; l'incarico di capo sezione presso il Ministero della marina o di ufficiale addetto al Comitato per i disegni delle navi, coperto, nel grado di tenente colonnello, per almeno tre anni, ovvero per un tempo più breve purchè in questo caso l'ufficiale abbia coperto, per almeno sei mesi — nel grado di maggiore — l'incarico di capo di un ufficio tecnico della Regia marina.

E' inoltre considerato equipollente alla carica di capo di ufficio tecnico della Regia marina l'incarico di ufficiale tecnico disimpegnato presso Commissioni internazionali, quando ciò importi direzioni di lavori o vigilanza a costruzioni o trasformazioni di navi e apparati motori.

B) *Ufficiali del Corpo armi navali* (Tabella *C*):

1° Per l'avanzamento da colonnello a maggiore generale: l'incarico di capo di ufficio tecnico armi ed armamenti navali o di addetto ai servizi di particolare importanza da determinarsi volta per volta dal Ministro per la marina.

2° Per l'avanzamento da tenente colonnello a colonnello: l'incarico di sottodirettore al munizionamento di Buffoluto; l'incarico di capo dell'ufficio tecnico armi navali di Pola o di Venezia o di Napoli; o gli incarichi di capo reparto armi navali e munizionamento di Venezia o capo officina autonoma munizionamento di Pola; l'incarico di segretario presso il Comitato superiore tecnico armi e munizioni; la carica di capo sezione presso il Ministero della marina, coperta col grado di tenente colonnello; l'incarico di capo d'importanti servizi statali da determinarsi volta per volta dal Ministro per la marina.

C) *Ufficiali del Corpo sanitario* (medici) (Tabella D-1);

1° Per l'avanzamento da tenente colonnello a colonnello: l'incarico di direttore del servizio sanitario presso la Regia

accademia navale di Livorno; quello del tenente colonnello medico destinato all'infermeria autonoma di Napoli o alla infermeria autonoma della Regia marina di Brindisi; quello di addetto a servizi di particolare importanza da determinarsi volta per volta dal Ministro per la marina.

D) *Ufficiali del Corpo di commissariato militare marittimo* (Tabella *E*).

N. 1. Per l'avanzamento da colonnello a maggiore generale gli incarichi di:

a) sottodirettore di commissariato militare marittimo di Pola;

b) capo reparto al Ministero della marina col grado di colonnello, purchè l'ufficiale abbia coperto nel grado di tenente colonnello e con le funzioni del grado superiore l'incarico di direttore di commissariato per almeno sei mesi;

c) addetto a servizi di particolare importanza e delicatezza da determinarsi volta per volta dal Ministro per la marina.

N. 2. Per l'avanzamento da tenente colonnello a colonnello, oltre quelli indicati nella tabella *E* della legge, gl'incarichi di:

a) capo dell'Ufficio commissariato militare marittimo di Napoli;

b) capo di una sezione tecnica di direzione o sottodirezione di commissariato militare marittimo;

c) addetto come capo o sottocapo a gestioni speciali di considerevole importanza da determinarsi volta per volta dal Ministro per la marina;

d) capo della Sezione autonoma del materiale presso la Direzione centrale di commissariato militare marittimo, se egli ha grado di tenente colonnello.

E) *Ufficiali del Corpo delle capitanerie di porto* (Tabella *F*).

I consorzi e le altre istituzioni portuali cui si riferisce la disposizione data dal N. B. apposto alla tabella *F* sono i seguenti:

1° Consorzio autonomo del porto di Genova;
2° Regio commissariato del porto di Napoli;
3° Provveditorato al porto di Venezia;
4° Uffici del lavoro portuali;
5° Tutti gli altri analoghi enti portuali che potranno in seguito essere istituiti.

Il Ministro per le finanze: MOSCONI.
Il Ministro per la marina: SIRIANNI.

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 11419-12403.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Rodolfo Crisman fu Antonio, nato a Trieste il 24 aprile 1880 e residente a Trieste, corso Vittorio Emanuele III n. 3-IV, e diretta ad ottenere a termini dell'ar. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Grimani »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Rodolfo Crisman è ridotto in « Grimani ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Cornelia Crisman nata Ticulin fu Santo, nata il 1° gennaio 1881, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 26 giugno 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(6092)

N. 11419-12409.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Mario Dobrauz di Maria, nato a Trieste il 16 agosto 1889 e residente a Trieste, Rozzol in Monte, n. 1282, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Deboni »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Mario Dobrauz è ridotto in « Deboni ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Lea Dobrauz nata Udovicich di Giuseppina, nata il 21 luglio 1896, moglie;
2. Bruno di Mario, nato il 3 ottobre 1919, figlio;
3. Beatrice Lea di Mario, nata il 15 ottobre 1923, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai numeri 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 26 giugno 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(6093)

N. 11419-12488.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Leonardo Morelich di Natale, nato a Parenzo il 13 settembre 1904 e residente a Trieste, via Molingrande n. 32, e diretta ad otte-

nere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Morelli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all' albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Leonardo Morelich è ridotto in « Morelli ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 26 giugno 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(6117)

N. 14419-7656.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Vittorio Pollak fu Carlo, nato a Trieste il 6 marzo 1875 e residente a Trieste, via G. Vasari n. 4-111, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Polla »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all' albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Vittorio Pollak è ridotto in « Polla ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Vittoria Pollak nata Zamperlo fu Biagio, nata il 23 novembre 1877, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 26 giugno 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(6118)

N. 11419-321.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giovanni Pregarz fu Giuseppe, nato a Trieste il 3 dicembre 1876 e residente a Trieste, Chiadino in Monte n. 207, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Pregari »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Pregarz è ridotto in « Pregari ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Antonia Pregarz nata Ukmar fu Giovanni, nata il 18 gennaio 1881, moglie;
2. Silvio di Giovanni, nato il 20 marzo 1910, figlio;
3. Giovanna di Giovanni, nata il 27 ottobre 1913, figlia;
4. Silvana di Giovanni, nata il 24 marzo 1925, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 26 giugno 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(6121)

N. 11419-7669.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giovanni Pregelj fu Andrea, nato a Trieste il 22 aprile 1880 e residente a Trieste, via Giovanni Boccaccio n. 20, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Pregi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Giovanni Pregelj è ridotto in « Pregi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Erminia Pregelj nata De Martinis di Caterina, nata il 18 gennaio 1884, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 26 giugno 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(6122)

N. 11419-8711.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Irene Pregl fu Francesco, nata a Trieste il 21 aprile 1883 e residente a Trieste, via dei Pallini n. 11, p. 2°, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Pregi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Irene Pregl è ridotto in « Pregi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 26 giugno 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(6123)

N. 11419-7895.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Francesco Princic fu Francesco, nato a Gorizia il 14 dicembre 1889 e residente a Trieste, salita di Gretta n. 4, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Principe »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Francesco Princic è ridotto in « Principe ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 26 giugno 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(6124)

N. 11419-7902.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Antonio Prodan di Basilio, nato a Trieste il 14 ottobre 1893 e residente a Trieste, via Commerciale n. 13, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Prodi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonio Prodan è ridotto in « Prodi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Rosa Prodan nata Cozzi di Gaetano, nata il 30 agosto 1896, moglie;
2. Marino di Antonio, nato l'11 ottobre 1925, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 26 giugno 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(6125)

N. 11419-8706.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Teresa Prodan fu Giuseppe, nata a Trieste il 18 giugno 1902 e residente a Trieste, via dell'Industria n. 29, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Prodi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Teresa Prodan è ridotto in « Prodi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 26 giugno 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(6126)

N. 11419-7822.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Giuseppina Rabak in Firmi di Antonio, nata a Trieste il 30 marzo 1893 e residente a Trieste, S. M. M. Sup. Campanelle n. 726, e

diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome di nascita in forma italiana e precisamente in « Rabacci »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome di nascita della signora Giuseppina Rabak in Firmi è ridotto in « Rabacci ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari della richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Guido di Giuseppina, nato il 10 settembre 1919, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 26 giugno 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(6127)

N. 11419-8691.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Andrea Reghent di Matteo, nato a Trieste il 9 ottobre 1901 e residente a Trieste, Prosecco n. 116, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Regenti »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Andrea Reghent è ridotto in « Regenti ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Antonia Reghent nata Ciuch di Giovanni, nata il 26 agosto 1904, moglie;
2. Lidia di Andrea, nata il 13 aprile 1927, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 26 giugno 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(6128)

N. 11419-12537.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Vincenza Lea Smerchinich di Stefano, nata a Curzola (Dalmazia) il 15 maggio 1892 e residente a Trieste, via V. Bellini n. 13, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Marchini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Vincenza Lea Smerchinich è ridotto in « Marchini ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 26 giugno 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(6131)

N. 11419-12548.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal signor Giuseppe Sudich di Giovanni Maria, nato a Trieste il 3 agosto 1871 e residente a Trieste, S. M. Maddalena Sup. n. 135, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Giudici »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Giuseppe Sudich è ridotto in « Giudici ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Antonia Sudich nata Longo di Giuseppe, nata il 2 febbraio 1876, moglie;
2. Marino di Giuseppe, nato il 28 agosto 1908, figlio;
3. Lucia di Giuseppe, nata il 12 dicembre 1910, figlia;
4. Melita di Giuseppe, nata il 14 maggio 1913, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 26 giugno 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(6132)

N. 11419-12521.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Margherita Rencel di Antonio-Massimiliano, nata a Trieste il 19 febbraio 1892 e residente a Trieste, via Pietro Kandler, n. 3, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Renzi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Margherita Rencel è ridotto in « Renzi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 26 giugno 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(6129)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITÀ PUBBLICA

Autorizzazione alla libera vendita dell'acqua minerale naturale denominata « Acqua minerale Borgofranco - Sorgente Laura ».

Con decreto del Ministro per l'interno in data 5 agosto 1929, n. 143, il sig. Attilio De Giacomi fu Luigi è autorizzato a continuare la libera vendita, ad uso di bevanda, sotto il nome « Acqua minerale Borgofranco - Sorgente Laura » dell'acqua minerale naturale nazionale che sgorga dalla sorgente omonima in Borgofranco (Aosta) e di cui il De Giacomi è proprietario.

L'acqua continuerà ad essere in vendita in bottiglie color verde chiaro a forma cilindrica (bordolese) con ingrossamento sferico alla base del collo e fondo leggermente concavo, della capacità di circa un litro, chiuse con tappo di sughero protetto da capsula di stagnola.

Le bottiglie saranno contrassegnate con etichette stampate su carta bianca delle dimensioni di mm. 160×142. Lungo i bordi superiore ed inferiore corrono due fregi in stile pompeiano e nei colori rosso, nero e gialletto. Il fregio superiore porta nella parte mediana, in alto la scritta « Laura Fons » e sotto una veduta dello stabilimento idroterapico di Borgofranco. Al disotto di questa è posta una targa a fondo rosso sul quale, a caratteri bianchi, è scritto « Acqua minerale Borgofranco ». Lateralmente alla base della vignetta riproducente lo stabilimento sono disegnati in grigio su fondo nero due medaglioni rotondi riproducenti due teste di leone, dalla cui bocca sgorga un getto d'acqua che, attraverso la targa rossa, raggiunge il bordo inferiore dell'etichetta riversandosi in due conchiglie tenute in mano da due puttini che fanno parte del fregio pompeiano.

Vengono in tal modo ad essere delimitati sull'etichetta, nel senso dell'altezza, tre spazi. Tali spazi sono a fondo grigio: in quello di sinistra sono riportati a caratteri neri i risultati dell'analisi chimica della sorgente Laura e la dicitura « Addizionata di gas acido carbonico »; in quello di destra, pure a caratteri neri, notizie sulla proprietà dell'acqua; i risultati dell'analisi batteriologica (carattere grassetto) e, a caratteri rossi, gli estremi del decreto Ministeriale di autorizzazione. Nella parte mediana è inserito, sotto la targa rossa, la sede dello stabilimento, la frase « leggermente gassosa », l'ubicazione precisa della sorgente e in fondo, su di una targa color gialletto, il nome del proprietario; il tutto conforme all'esemplare allegato.

(6497)

Autorizzazione alla libera vendita dell'acqua minerale naturale denominata « Acqua minerale Borgofranco - Sorgente Romana ».

Con decreto del Ministro per l'interno in data 5 agosto 1929, n. 144, il sig. Attilio De Giacomi fu Luigi è autorizzato a continuare la libera vendita, ad uso di bevanda, sotto il nome « Acqua minerale Borgofranco - Sorgente Romana » dell'acqua minerale naturale nazionale che sgorga dalla sorgente omonima in Borgofranco (Aosta) e di cui il De Giacomi è proprietario.

L'acqua continuerà ad essere in vendita in bottiglie color verde chiaro a forma cilindrica (bordolese) con ingrossamento sferico alla base del collo e fondo leggermente concavo, della capacità di circa un litro, chiuse con tappo di sughero protetto da capsula di stagnola.

Le bottiglie saranno contrassegnate con etichette stampate su carta banca delle dimensioni di mm. 160×142. Lungo i bordi superiore ed inferiore corrono due fregi in stile pompeiano e nei colori rosso, nero e gialletto. Il fregio superiore porta nella parte mediana, in alto la scritta « Romana Fons » e sotto una veduta dello stabilimento idroterapico di Borgofranco. Al disotto di questa è posta una targa a fondo rosso sul quale, a caratteri bianchi, è scritto « Acqua minerale Borgofranco ». Lateralmente alla base della vignetta riproducente lo stabilimento sono disegnati in grigio su fondo nero due medaglioni rotondi riproducenti due teste di leone, dalla cui bocca sgorga un getto d'acqua che, attraverso la targa rossa, raggiunge il bordo inferiore dell'etichetta riversandosi in due conchiglie tenute in mano da due puttini che fanno parte del fregio pompeiano.

Vengono in tal modo ad essere delimitati sull'etichetta, nel senso dell'altezza, tre spazi. Tali spazi sono a fondo grigio: in quello di sinistra sono riportati a caratteri neri i risultati dell'analisi chimica della sorgente Romana e la dicitura « Addizionata di gas acido carbonico »; in quello di destra, pure a caratteri neri, notizie sulla proprietà dell'acqua; i risultati dell'analisi batteriologica (carattere grassetto) e, a caratteri rossi, gli estremi del decreto Ministeriale di autorizzazione. Nella parte mediana è inserito, sotto la targa rossa, la sede dello stabilimento, la frase « leggermente gassosa », l'ubicazione precisa della sorgente e in fondo, su di una targa color gialletto, il nome del proprietario; il tutto conforme all'esemplare allegato.

(6498)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 252.

Media dei cambi e delle rendite

del 26 novembre 1929 - Anno VIII

Francia	75.23	Belgrado	33.86
Svizzera	370.84	Budapest (Pengo)	3.34
Londra	93.172	Albania (Franco oro)	365 —
Olanda	7.712	Norvegia	5.117
Spagna	261.62	Russia (Cervonetz)	98 —
Belgio	2.672	Svezia	5.135
Berlino (Marco oro)	4.573	Polonia (Sloty)	214.25
Vienna (Schillinge)	2.688	Danimarca	5.12
Praga	56.70	Rendita 3.50 %	68.25
Romania	11.40	Rendita 3.50 % (1902)	63 —
Peso Argentino Oro	17.85	Rendita 3 % lordo	40.075
Peso Argentino Carta	7.87	Consolidato 5 %	81.35
New York	19.097	Obblig. Venezie 3.50 %:	
Dollaro Canadese	18.86	I serie	73.40
Oro	368.48	II serie	72.50

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. **1ª Pubblicazione.** (Elenco n. 18).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3.50 % » » »	806995 721694 638609 500961	73.50 35 — 175 — 35 —	Barone *Vittorio* fu Carlo-Felice, domic. a Torino.	Barone *Giovanni* fu Carlo-Felice, domic. a Torino.
Cons. 5 %	197686	1,000 —	*Canio* Margherita di Carlo, moglie di Glauda Eduardo di Costantino, domic. a Borgofranco d'Ivrea (Torino)	*Ganio* Margherita di Carlo moglie ecc. come contro.
»	79395	50 —	*Clauda* Eduardo di Costantino, domic. come la precedente.	*Glauda* Eduardo di Costantino, domic. come contro.
»	398608	50 —	Petriello Valentino, Michele e Ciriaco di Nicola, minori, sotto la p. p. del padre e figli nascituri di sesso maschile di detto Petriello Nicola fu Valentino e di Luciano *Carmela* fu Antonio, domic. a Torre Le Nocelle (Avellino).	Petriello Valentino, Michele e Ciriaco di Nicola, minori sotto la p. p. del padre e figli nascituri di sesso maschile di detto Petriello Nicola fu Valentino e di Luciano *Maria-Carmela* ecc. come contro.
»	438829	1,285 —	Petriello Valentino, Michele e Ciriaco di Nicola, minori sotto la p. p. del padre e figli nascituri maschi dallo stesso e da Luciano *Carmela* fu Antonio, domic. come la precedente.	Petriello Valentino, Michele e Ciriaco di Nicola, minori sotto la p. p. del padre e figli nascituri maschi dallo stesso e da Luciano *Maria-Carmela* fu Antonio, domic. come contro.
»	467815	305 —	Petriello Valentino, Michele e Ciriaco di Nicola, minori sotto la p. p. del padre e figli maschi nascituri dai coniugi Petriello Nicola fu Valentino e Luciano *Carmela* fu Antonio, domic. come la precedente.	Petriello Valentino, Michele e Ciriaco di Nicola, minori sotto la p. p. del padre e figli maschi nascituri dai coniugi Petriello Nicola fu Valentino e Luciano *Maria-Carmela* fu Antonio, domic. come contro.
3.50 %	759368	98 —	Giuliano *Rosa* fu Giovambattista, moglie di Cicala Gaetano, domic. a Sala, frazione del comune di Caserta, vincolata.	Giuliano *Maria-Rosa-Caterina* fu Giovambattista, moglie di Cicala Gaetano, domic. come contro, vincolata.
Cons. 5 % (1865)	929660	170 —	Cattaneo Ettore del vivente cav. Pietro, domic. in Milano con usuf. a Serra-Groppelli *Clementina* fu Luigi, ved. di Arrigoni Pietro, domic. a Milano.	Intestata come contro con usufrutto a Serra-Groppelli *Carolina-Clementina-Assunta* fu Luigi, ved. ecc. come contro.
Cons. 5 % » »	374979 374980 374981	125 — 125 — 125 —	Treccani Giulia, Treccani Santina, Treccani Agata-Diletta fu Vincenzo, minori sotto la p. p. della madre Piacentini *Rosa*, ved. di Treccani Vincenzo, domic. a Montichiari (Brescia).	Treccani Giulia, Treccani Santina, Treccani Agata-Diletta fu Vincenzo, minori sotto la p. p. della madre Piacentini *Marta-Rosa* ved. Treccani, *moglie in seconde nozze di Mor Giuseppe*, domic. come contro.
3.50 %	42044	49 —	Savarese *Giuseppe* fu Andrea, domic. a Vico Equense (Napoli).	Savarese *Maria-Grazia-Giuseppa* fu Andrea, domic. come contro.

Debito	Numero di iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
3.50 %	42850	7 —	Savarese *Giuseppa* fu Andrea, domic. come la precedente.	Savarese *Maria-Grazia-Giuseppa* fu Andrea, domic. come contro.
Cons. 5 %	102616	55 —	Borio *Gino* fu Albino, minore sotto la p. p. della madre Motto Rosalia-Clementina di Severino, ved. Borio, domic. a Cossato (Novara), con usufrutto a quest'ultima.	Borio *Igino* fu Albino, minore ecc. come contro e con usufrutto come contro.
» »	246996 473903	165 — 55 —	Siano Gioachino fu *Giovanni Battista*, minore sotto la p. p. della madre Bergero Maria, ved. di Siano *Giovanni Battista*, domic. a Saluzzo (Cuneo). La seconda rendita è con usufrutto vitalizio a Bergero Maria fu Gioacchino, ved. di Siano *Giovanni-Battista*.	Siano Gioachino fu *Battista*, minore sotto la p. p. della madre Bergero Maria, ved. di Siano *Battista*, domic. a Saluzzo (Cuneo). La seconda rendita è con usufrutto vitalizio a Bergero Maria fu Gioacchino, ved. di Siano *Battista*.
Cons. 5 %	449358	400 —	Galli *Maria* fu Quinto, minore sotto la p. p. della madre Maffossani Rosa fu Luigi, vedova Galli, domic. in Milano.	Galli *Serafina-Maria* fu Quinto, minore ecc. come contro.
» »	88233 102527	625 — 625 —	*Fontauzzi* Vincenzina fu Enrico, minore sotto la tutela di Efrati Augusto fu Lazzaro, domic. a Sora (Caserta).	*Fantauzzi* Vincenzina fu Enrico, minore ecc. come contro.
3.50 %	293891	17.50	*Perotto Andrea* fu Matteo, minore sotto la p. p. della madre Giordanino Caterina, domic. a Martiniana Po (Cuneo).	*Perotti Matteo-Andrea* fu Matteo, minore ecc. come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 16 novembre 1929 - Anno VIII

p. Il direttore generale: BRUNI.

(6454)

ROSSI ENRICO, *gerente*.

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato G. C.